

# ELECTION DAY 2014

IL TURNO ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014:  
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA  
AL PARLAMENTO EUROPEO, COMUNALI E REGIONALI



## CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

LE NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO  
(ESTATE-AUTUNNO 2014)

# CIVICA

## N°2 Anno 2014

Direttore responsabile: dott. Daniele Comero  
Redazione: dott. Pietro Marino  
Pubblicazione<sup>1</sup> periodica di informazione statistica sui comuni  
registrata al Tribunale di Milano: n.125, 7 marzo 2001  
Provincia di Milano  
Via Vivaio, 1  
20122 Milano  
Telefono 02.7740.2448  
Fax 02.7740.2437  
e-mail: statistica@provincia.milano.it

Fonti dati elettorali: Ministero Interni  
Fonte dati Amministratori: Osservatorio Elettorale Milano

*A cura di*  
**Daniele Comero**

*con il contributo di*  
**Pietro Marino**

Sistema Statistico Nazionale  
Provincia di Milano  
Servizio Statistica

Figura in copertina tratta dal sito web: elezioni europee2014

---

<sup>1</sup> Pubblicazione realizzata nell'ambito del SISTAN – Sistema Statistico Nazionale (istituito con D.Lg.vo 6 settembre 1989, n. 322)

OSSERVATORIO ELETTORALE MILANO

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA AL PARLAMENTO EUROPEO  
ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI

# ELECTION DAY 2014

IL TURNO ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014



## Indice

### **La macchina elettorale. Le varianti in corso d'opera**

La modifica al sistema elettorale della legge 270/05. La sentenza 1/2014 della Consulta	pag. 4
Le mini riforme elettorali per l'election day. Ultime modifiche alla normativa elettorale Legge di stabilità 2014 art. 1 commi 398-401	pag. 6

### **Election day 2014**

Il turno elettorale del 25 maggio: europee, regionali, comunali e circoscrizionali	pag. 7
Calendario delle principali scadenze elettorali (Elezioni Europee)	pag. 13
Eletti delle precedenti Elezioni Europee	pag. 15
Riepilogo dei risultati Italia-Estero (Anno 2009)	pag. 21

### **Elezioni Comunali 2014**

Elezioni comunali 25 maggio 2014 - scadenziario elettorale	pag. 33
I grandi comuni al voto in Italia	pag. 37
I Comuni al voto a Milano e Monza	pag. 39
I comuni al voto nelle altre province lombarde per sistema elettorale	pag. 47

### **Elezioni organi di governo Città metropolitana di Milano, autunno 2014**

Sintesi delle disposizioni sulle Città metropolitane	pag. 55
------------------------------------------------------	---------

### **Appendice Normativa**

Estratto delle Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014)	pag. 56
Decreto 24 gennaio 2014 "Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali". (GU n.27 del 3-2-2014)	pag. 57
DPR 17 marzo 2014 (Elezioni europee) Indizione dei comizi e Assegnazione seggi	pag. 64
Legge 21 febbraio 2014, n. 13 "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"	pag. 65
Legge (C1542-B) "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".	pag. 74
Proposta di legge C 2213 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014"	pag. 89

# La macchina elettorale Le varianti in corso d'opera

## La modifica della legge elettorale 270/05, per Camera e Senato La sentenza della Consulta

La Corte costituzionale ha dichiarato<sup>2</sup> l'incostituzionalità di alcune parti della legge 270 del 2005, per le elezioni politiche, con la sentenza **sentenza n. 1 del 2014**, depositata il 13 gennaio. La decisione è stata resa pubblica il 4 dicembre 2013, a seguito della rimessione di questione di costituzionalità da parte della I sezione civile della Corte di Cassazione

Le censure della Corte si sono appuntate su due aspetti del sistema elettorale: il premio di maggioranza e le liste bloccate.

*Il premio di maggioranza come disciplinato per la Camera, secondo la Corte, “è foriero di una eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto”.*

Questo meccanismo, che si aggiunge alle previsioni in materia di soglie per l'accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al “legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi” non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia “la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare”. L'effetto che ne deriva è quello di “una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.”. Questo effetto è incompatibile non solo con l'art. 1 Cost., ma anche con l'art. 67 Cost. che configura le Camere come “sedi esclusive della rappresentanza parlamentare” titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.

La Corte ha constatato l'assenza nella legge elettorale di “una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio”: questa mancanza determina “un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto” stabilito dall'art. 48, secondo comma, Cost.. Infatti, nei sistemi proporzionali, gli elettori hanno “la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare”. A questo proposito, la sentenza richiama la recente pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco del 25 luglio 2012, che ha dichiarato per la seconda volta di illegittimità della disciplina elettorale, ricordando che il sistema vigente in Germania ha il «carattere fondamentale di un sistema elettorale proporzionale», mentre l'attribuzione dei ‘mandati in eccedenza’ senza compensazioni può snaturare tale carattere del sistema, in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e di pari opportunità per i partiti politici. In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore nel perseguire discrezionalmente l'obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l'uguaglianza anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.

---

<sup>2</sup> Testo liberamente tratto dal sito web della Camera dei deputati

Anche al Senato, l'attribuzione del premio è stata ritenuta irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo "incidendo anche sull'eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost, già richiamati per le disposizioni relative alla Camera; inoltre, l'attribuzione su base regionale realizza "l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea". Questo effetto, che rischia di compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare e l'esercizio della funzione legislativa delle Camere, risulta secondo la Corte lesivo degli stessi articoli della Costituzione sopra richiamati.

Quanto al meccanismo delle liste bloccate, la pronuncia evidenzia che il voto dell'elettore ha ad oggetto una lista nella quale l'ordine dei candidati "è sostanzialmente deciso dai partiti"; inoltre, l'ampio numero dei candidati, in alcuni casi, è tale da renderli "difficilmente conoscibili dall'elettore stesso". Se poi si tiene conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell'eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito, anche l'aspettativa dell'elettore che conti su un certo ordine di lista "può essere delusa".

Queste caratteristiche della disciplina elettorale hanno l'effetto di escludere che l'elettore abbia margini di scelta, che invece "è totalmente rimessa ai partiti", pur non essendo desumibili nel nostro ordinamento attribuzioni costituzionali ai medesimi partiti, i quali con la "presentazione di alternative elettorali" e con la "selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche" consentono di "raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica".

Secondo la Corte, questo sistema "ferisce la logica della rappresentanza" perché "alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini" e il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti non si costituisce correttamente e direttamente: la coartazione della libertà di scelta degli elettori contraddice "il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'art. 48 Cost."

La sentenza precisa che queste caratteristiche "rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)".

La Corte ha ritenuto che fosse autoapplicativa la nuova disciplina elettorale che risulta all'esito delle declaratorie di illegittimità, nel sistema proporzionale "*depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l'espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza*" che assicura il rinnovo degli organi e del quale è impregiudicata la valutazione dell'opportunità e/o dell'efficacia.

La pronuncia infine chiarisce la questione degli effetti della declaratoria di illegittimità sugli organi parlamentari in funzione, specificando che, sia in conseguenza della speciale retroattività delle dichiarazioni di illegittimità che colpiscono solo i rapporti pendenti e non quelli già chiusi, sia per il principio della continuità dello Stato, in particolare dei suoi organi costituzionali, essi si produrranno solo "in occasione di una nuova consultazione elettorale" e non toccheranno "gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto".

## Le mini riforme elettorali per l'election day

### *Ultime modifiche alla normativa elettorale contenute nella Legge di Stabilità 2014*

Una mini riforma elettorale è stata compiuta a fine 2013, con alcune norme inerite nella Legge di Stabilità, la L. 147 del 27 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Nella cosiddetta legge di Stabilità sono stati inseriti i commi da 398 a 401, che prevedono varie misure giustificate con la volontà di operare un contenimento delle spese per le consultazioni elettorali.

Di seguito un sintetico sunto:

#### **comma 398**

- Riduzione di 100 milioni di euro a decorrere dal corrente anno del fondo<sup>3</sup> per lo stanziamento spese per tutte le consultazioni elettorali e referendarie.

#### **comma 399**

- Riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie.
- Prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
- Sono state anche espressamente modificate le norme che (presupponendo il lunedì di votazione) prevedono:
  - 1) per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il completamento delle operazioni di scrutinio entro le ore 14 del martedì, sostituendole con la previsione, avente carattere sollecitatorio, del termine delle ore 14 del lunedì successivo a quello della votazione;
  - 2) in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le regionali ed amministrative, lo scrutinio per queste ultime consultazioni, a modifica dell'articolo 2, primo comma, lettera c) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge n. 240 del 1976, è anticipato dalle ore 14 del martedì alla stessa ora di lunedì;
  - 3) in caso di abbinamento di elezioni regionali ed amministrative, dopo lo scrutinio per le elezioni regionali, il termine previsto dall'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge n. 108/68 per lo scrutinio amministrativo è opportunamente modificato dalle attuali ore 8 del martedì alle ore 14 del lunedì, con termine dello scrutinio di cui alla medesima lettera c), che, a seconda del numero delle elezioni, è anticipato dalle attuali ore 16 e ore 20 del martedì alle ore 24 del lunedì e alle ore 10 del martedì.

#### **comma 400**

- Totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. Fiancheggiatori.
- Consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni.
- Nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle spese di missione.
- Diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale.
- Previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto del Ministro dell' interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose.

#### **comma 401**

- Prevede l'individuazione di procedure di quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali (ponendo alle amministrazioni interessate l'obbligo di fornire i dati e le informazioni utili).

<sup>3</sup> Il fondo è allocato nel capitolo 3020 della legge di bilancio (Tab. 2) che, a seguito di quanto disposto dal comma in esame, reca uno stanziamento di 320 milioni per il 2014 e per il 2015 e 300 milioni per il 2016.

# Election day 2014

## Il turno elettorale del 25 maggio: elezioni europee, regionali, comunali e circoscrizionali

Il giorno delle votazioni europee e comunali è stato fissato dal Governo nella domenica 25 maggio 2014, con i seguenti provvedimenti:

- DPR 17 marzo 2014 Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
- DM 20 marzo 2014.
- 

I seggi saranno aperti dalle ore 07.00, inizio operazioni di voto, sino alle ore 23.00, chiusura dei seggi (L. 147/13 art. 1 co. 399).

La data delle elezioni regionali è determinata da ogni singola regione.

### Elezioni regionali - Piemonte<sup>4</sup> e Abruzzo

Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha emanato il decreto che, in ottemperanza a quanto ordinato dal Tar del Piemonte con la sentenza n.392 del 6 marzo scorso, convoca i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale per domenica 25 maggio 2014. Contemporaneamente, Cota ha emanato il decreto che effettua il riparto alle circoscrizioni provinciali dei 40 seggi del Consiglio regionale in base alla popolazione legale residente in Piemonte secondo il censimento generale del 2011: 21 a Torino, 5 a Cuneo, 4 ad Alessandria, 3 a Novara, 2 ciascuna ad Asti, Biella e Vercelli, 1 al Verbano-Cusio-Ossola. I restanti 10 seggi saranno assegnati con sistema maggioritario. Il Consiglio regionale, come prevede l'art.17 dello Statuto, sarà così composto dal presidente della Giunta e da 50 consiglieri.

"Ho dovuto firmare - ha poi precisato il presidente - perché è intervenuta dopo quattro anni una sentenza del Tar, confermata dal Consiglio di Stato, che ha annullato le elezioni regionali del 2010 pur non essendo mai stato in discussione il risultato delle stesse. I piemontesi, infatti, hanno espresso voti veri, scegliendo chiaramente il presidente della Regione. Inoltre, la cancellazione del voto popolare è resa ancora più incomprensibile dal fatto che le irregolarità accertate, addirittura dalla Cassazione, nei confronti di una lista collegata all'altro schieramento non sono state prese in considerazione".

Il Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, ha emanato in data 14 gennaio u.s. il decreto che convoca i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale per domenica 25 maggio 2014. Contemporaneamente, Chiodi ha emanato il decreto che effettua il riparto alle circoscrizioni provinciali dei 31 seggi del Consiglio regionale in base alla popolazione legale residente in Abruzzo secondo il censimento generale del 2011: 7 a L'Aquila, 8 a Chieti, 7 a Pescara e 7 a Teramo. I restanti 2 seggi saranno attribuiti al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore.

## Elezioni Europee 2014

### Sistema elettorale: le circoscrizioni

Gli elettori italiani eleggono 73 dei 751 deputati al Parlamento europeo<sup>5</sup> (attualmente sono 766). L'elezione avviene con sistema proporzionale, con soglia di sbarramento al 4%, con voto di preferenza per singoli candidati. Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati proporzionale al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento della popolazione. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è stata effettuata con DPR, decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

<sup>4</sup> Tratto da: <http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-presidente-cota-ha-indetto-le-elezioni.html>

<sup>5</sup> Liberamente tratto dal sito <http://www.elections2014.eu/it/in-the-member-states/Italy/electoral-law>



Tavola seggi (Dpr 17 marzo 2014 con la **ripartizione** dei 73 seggi per le europee 2014 sulla base dei risultati dell'ultimo censimento dell'ottobre 2011)

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale	Quoziente: 814.160		Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
		Quozienti interi	Resti	
I. Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	15.765.567	19	296.527 (*)	20
II. - Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige- Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	11.447.805	14	49.565	14
II. - Italia Centrale (Toscana – Umbria – Marche - Lazio)	11.600.675	14	202.435	14
IV. - Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania- Puglia - Basilicata - Calabria)	13.977.431	17	136.711	17
V. - Italia Insulare (Sicilia - Sardegna)	6.642.266	8	128.986	8
<b>Totali</b>	<b>59.433.744</b>	<b>72</b>	<b>814.224</b>	<b>73</b>

N.B. – E' contraddistinto con un asterisco (\*) il più alto resto in base al quale viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.



### Deposito dei contrassegni e delle candidature


Se la lista ha già partecipato alla precedente elezione al Parlamento italiano, o europeo con un proprio simbolo ottenendo almeno un seggio, è esentata dalla raccolta firme.

Altrimenti per presentare una lista alle elezioni europee in Italia è necessario raccogliere le firme, in ogni singola circoscrizione, di almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori.

Le liste vanno depositate presso l'Ufficio elettorale di ciascuna circoscrizione al più tardi 39 giorni prima del voto. Sono inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

La legge prevede una serie di cause di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo, elencate al Titolo II della Legge 24/01/1979, n. 18, agli artt. n. 5. n. 5-bis, n. 6.

### Mappa dei 28 paesi membri dell'Unione Europea al voto



Tratto da [http://www.elections2014.eu/resources/library/images/20140318PHT39225/20140318PHT39225\\_original.jpg?epbox\[reference\]=20140222IFG36704](http://www.elections2014.eu/resources/library/images/20140318PHT39225/20140318PHT39225_original.jpg?epbox[reference]=20140222IFG36704)

## **Giorno delle elezioni**

La data delle elezioni 2014 in Italia è stata fissata per domenica 25 maggio. Negli altri paesi, per la maggior parte si vota di domenica ed eventualmente nei giorni precedenti. Nel 2009 si è votato i giorni sabato 6 e domenica 7 giugno; i seggi sono stati aperti dalle 15,00 alle 22,00 il sabato e dalle 7:00 alle 22:00 la domenica.

## **Aventi diritto al voto / eleggibilità**

Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali. Sono altresì elettori i cittadini di altri Paesi membri dell'Ue iscritti nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

I cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) possono esercitare il diritto di voto nel luogo di residenza.

Occorre avere compiuto i 25 anni di età per poter essere eletti al Parlamento europeo. Sono eleggibili in Italia anche i cittadini di altri Stati membri dell'Ue che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al PE previsti dall'ordinamento italiano e da quello dello Stato membro di origine.

## **Campagna elettorale**

La campagna inizia ufficialmente 30 giorni prima del voto. L'accesso ai media è regolamentato e monitorato al fine di assicurare a tutti i soggetti politici un equo accesso all'informazione. L'affissione di stampati o manifesti è regolamentata e deve essere effettuata in spazi appositi destinati da ogni comune.

Negli ultimi 15 giorni prima delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato pubblicare i risultati di sondaggi politici ed elettorali.

Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati comizi, riunioni di propaganda in luoghi pubblici, affissione di stampati e di manifesti.

Con la legge 06/07/2012, n. 96 per la riforma della contribuzione pubblica alla politica, è stato drasticamente ridotto il rimborso delle spese elettorali e fissato un tetto di spesa anche per le elezioni europee. Inoltre, nel caso uno schieramento politico presenti un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai 2/3 del totale, i contributi pubblici spettanti sono ridotti del 5%.

La campagna e la propaganda elettorale sono disciplinate da: legge 04/04/1956, n. 212; legge 24/04/1975, n. 130; legge 10/12/1993, n. 515; legge 22/02/2000, n. 28.

## **Modalità di ripartizione dei seggi in Italia**

Ripartiti i 73 seggi assegnati all'Italia per le elezioni europee 2014<sup>6</sup>. **Il totale dei seggi - 1 in più rispetto alle precedenti europee del 2009 - è distribuito tra le 5 circoscrizioni territoriali nazionali in base ai dati dell'ultimo censimento**

In vista delle elezioni 2014 del Parlamento europeo, in programma domenica 25 maggio, sono stati ripartiti territorialmente i 73 seggi assegnati all'Italia alla quale, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ne è stato attribuito 1 in più rispetto ai 72 spettanti per le precedenti europee del 2009 (legge n.2/2011).

Per l'elezione dei 73 membri italiani del Parlamento europeo, il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni territoriali: Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Istat). Formalmente, la ripartizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (articolo 2, comma 4, legge n.18/1979).

## **Normativa di riferimento**

Legge 24/01/1979, n. 18 modificata dalla legge 20/02/2009, n. 10.

Decreto-legge 24/06/1994, n. 408, convertito in legge 03/08/1994, n. 483.

Legge 27/03/2004, n. 78 legge 08/04/ 2004, n. 90.

---

<sup>6</sup> tratto dal sito del Ministero degli Interni

*I 28 paesi componenti l'Unione Europea*

Stato	Popolazione	Data di adesione all'UE	Data di elezione	Membri da eleggere	Membri attuale parlamento	differenza
<b>Austria</b>	8,3 Mil.	1° gennaio 1995	25-5-2014	<b>18</b>	19	-1
<b>Belgio</b>	10,7 Mil.	23 luglio 1952	25-5-2014	<b>21</b>	22	-1
<b>Bulgaria</b>	7,6 Mil.	1° gennaio 2007	25-5-2014	<b>17</b>	18	-1
<b>Cipro</b>	0,8 Mil.	1° maggio 2004	24-5-2014	<b>6</b>	6	0
<b>Croazia*</b>	4,5 Mil.	1° luglio 2013	25-5-2014	<b>11</b>	12	-1
<b>Danimarca</b>	5,5 Mil.	1° gennaio 1973	25-5-2014	<b>13</b>	13	0
<b>Estonia</b>	1,3 Mil.	1° maggio 2004	25-5-2014	<b>6</b>	6	0
<b>Finlandia</b>	5,3 Mil.	1° gennaio 1995	25-5-2014	<b>13</b>	13	0
<b>Francia</b>	64,3 Mil.	23 luglio 1952	25-5-2014	<b>74</b>	74	0
<b>Germania</b>	82 Mil.	23 luglio 1952	25-5-2014	<b>96</b>	99	-3
<b>Grecia</b>	11,2 Mil.	1° gennaio 1981	25-5-2014	<b>21</b>	22	-1
<b>Irlanda</b>	4,5 Mil.	1° gennaio 1973	23-5-2014	<b>11</b>	12	-1
<b>Italia</b>	60 Mil.	23 luglio 1952	25-5-2014	<b>73</b>	73	0
<b>Lettonia</b>	2,3 Mil.	1° maggio 2004	24-5-2014	<b>8</b>	9	-1
<b>Lituania</b>	3,3 Mil.	1° maggio 2004	25-5-2014	<b>11</b>	12	-1
<b>Lussemburgo</b>	0,5 Mil.	23 luglio 1952	25-5-2014	<b>6</b>	6	0
<b>Malta</b>	0,4 Mil.	1° maggio 2004	24-5-2014	<b>6</b>	6	0
<b>Paesi Bassi</b>	16,4 Mil.	23 luglio 1952	22-5-2014	<b>26</b>	26	0
<b>Polonia</b>	38,1 Mil.	1° maggio 2004	25-5-2014	<b>51</b>	51	0
<b>Portogallo</b>	10,6 Mil.	1° gennaio 1986	25-5-2014	<b>21</b>	22	-1
<b>Regno Unito</b>	61,7 Mil.	1° gennaio 1973	22-5-2014	<b>73</b>	73	0
<b>Rep. Ceca</b>	10,5 Mil.	1° maggio 2004	23/24-5-2014	<b>21</b>	22	-1
<b>Romania</b>	21,5 Mil.	1° gennaio 2007	25-5-2014	<b>32</b>	33	-1
<b>Slovacchia</b>	5,4 Mil.	1° maggio 2004	24-5-2014	<b>13</b>	13	0
<b>Slovenia</b>	2 Mil.	1° maggio 2004	25-5-2014	<b>8</b>	8	0
<b>Spagna</b>	45,8 Mil.	1° gennaio 1986	25-5-2014	<b>54</b>	54	0
<b>Svezia</b>	9,2 Mil.	1° gennaio 1995	25-5-2014	<b>20</b>	20	0
<b>Ungheria</b>	10 Mil.	1° maggio 2004	25-5-2014	<b>21</b>	22	-1
<b>Totale U.E.</b>	<b>503,7 Mil.</b>			<b>751</b>	<b>766</b>	<b>-15</b>

\* al voto per la prima volta

*Membri dell'attuale Parlamento Europeo per Gruppo politico e paese d'appartenenza*

Stato	PPE	PES	ALDE	Partito Verde Europeo	AECR	Partito della Sinistra Europea	MELD	Non Iscritti	Totale
<b>Austria</b>	6	5	1	2				5	<b>19</b>
<b>Belgio</b>	5	5	5	4	1		1	1	<b>22</b>
<b>Bulgaria</b>	7	4	5				1	1	<b>18</b>
<b>Cipro</b>	2	2				2			<b>6</b>
<b>Croazia</b>	5	5			1	1			<b>12</b>
<b>Danimarca</b>	1	5	3	1	1	1	1		<b>13</b>
<b>Estonia</b>	1	1	3	1					<b>6</b>
<b>Finlandia</b>	4	2	4	2			1		<b>13</b>
<b>Francia</b>	30	13	6	16		5	1	3	<b>74</b>
<b>Germania</b>	42	23	12	14		8			<b>99</b>
<b>Grecia</b>	7	8	1	1		3	2		<b>22</b>
<b>Irlanda</b>	4	2	4			1		1	<b>12</b>
<b>Italia</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>4</b>		<b>2</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>73</b>
<b>Lettonia</b>	4	1	1	1	1	1			<b>9</b>
<b>Lituana</b>	4	3	2		1		2		<b>12</b>
<b>Lussemburgo</b>	3	1	1	1					<b>6</b>
<b>Malta</b>	2	4							<b>6</b>
<b>Paesi Bassi</b>	5	3	6	3	1	2	1	5	<b>26</b>
<b>Polonia</b>	28	7			12		4		<b>51</b>
<b>Portogallo</b>	10	7		1		4			<b>22</b>
<b>Regno Unito</b>		13	12	5	27	1	8	7	<b>73</b>
<b>Repubblica Ceca</b>	2	7			9	4			<b>22</b>
<b>Romania</b>	14	11	5					3	<b>33</b>
<b>Slovacchia</b>	6	5	1				1		<b>13</b>
<b>Slovenia</b>	4	2	2						<b>8</b>
<b>Spagna</b>	25	23	2	2		1		1	<b>54</b>
<b>Svezia</b>	5	6	4	4		1			<b>20</b>
<b>Ungheria</b>	14	4			1			3	<b>22</b>
<b>Totale</b>	<b>274</b>	<b>195</b>	<b>84</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>766</b>

## Calendario delle principali scadenze elettorali

### **Domenica 6 – lunedì 7 aprile**

(49° - 48° giorno antecedente quello della votazione)

Dalle ore 8.00 della domenica e non oltre lo ore 16.00 del lunedì: deposito presso il Ministero dell'Interno dei contrassegni, delle designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati nelle singole circoscrizioni nonché delle designazioni dei delegati per ciascun Paese membro della Comunità Europea (L. 18/79, art. 11).

### **Mercoledì 9 aprile**

(42° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione agli interessati delle decisioni adottate dal Ministero dell'Interno in ordine ai contrassegni di lista depositati (L. 18/79, art. 11 e D.P.R. 361/1957, art. 16).

### **Giovedì 10 aprile**

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Affissione, a cura dei Sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. (D.P.R. 570/1960, art. 18, I° comma)

### **Martedì 16 –mercoledì 15 aprile**

(40° - 39° giorno antecedente quello della votazione)

Dalle ore 8.00 del martedì alle ore 20.00 del mercoledì: presentazione delle liste dei candidati alla Cancelleria della Corte d'Appello presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/79, art. 12). I Capoluoghi delle circoscrizioni degli Uffici preposti al ricevimento delle liste sono: Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo.

### **Sabato 19 aprile**

(36° giorno antecedente quello della votazione)

Entro questo termine, l'Ufficio elettorale circoscrizionale decide sull'ammissibilità delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Le decisioni sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista; contro le decisioni di eliminazione di liste/candidati o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione della decisione stessa, fare ricorso all'Ufficio elettorale nazionale (L. 18/79, art. 13).

### **Lunedì 21 aprile**

(34° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine per la richiesta al Sindaco degli spazi per l'affissione di manifesti, stampati, giornali murali o altri, da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori). (L. 212/56, art. 4, così come modificata dalla L. 130/75).

Entro i 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste/candidature ammesse, assegnazione, da parte della Giunta Municipale, degli spazi sia a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia ai fiancheggiatori che ne abbiano fatta richiesta (L. 212/56, art. 5, così come modificata dalla L. 130/75).

### **Venerdì 25 aprile**

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Inizio del divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti; è vietato anche il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.(L. 212/56, art. 6, co. 1).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore (L. 212/56, art. 7, co. 1).

Inizio della validità delle tariffe postali agevolate (L. 515/93, art. 17, co. 1).

### **Sabato 3 maggio**

(entro il 22° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine per la presentazione, da parte dei delegati di ciascun Paese membro della Comunità Europea, al capo dell'Ufficio consolare, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare (L. 18/79, art. 31, ultimo comma).

Scadenza del termine per la eventuale ricasazione della candidatura del cittadino di altro stato membro dell'Unione, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, successivamente alle informazioni fornite dal referente presso lo stato membro di origine del candidato. ( D.L. n. 408/1994, art. 2 co. 7)

**Sabato 10 maggio**

(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)

Scatta il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori (L. 28/2000, art. 8, co. 1).

**Sabato 17 maggio**

(entro l'8° giorno antecedente la votazione)

Scade il termine per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi ( L. 18/1979, art. 13 u.c.)

**Giovedì 22 maggio**

(entro il 3° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (D.P.R. 361/57, art. 51, co. 2).

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
- b) a rilasciare ai richiedenti una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

Scade il termine per chiedere, da parte dei detenuti aventi diritto al voto, al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, di poter votare nel luogo di detenzione (L. 136/76, art. 8, 9).

**Venerdì 23 maggio**

(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione, da parte della Commissione Elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (D.P.R. 223/67, art. 40, ultimo comma).

Pubblicazione del manifesto del sindaco dove viene data notizia di eventuali variazioni apportate alle sedi dei seggi (D.P.R.: 223/67, art. 38, ultimo comma).

Scadenza del termine per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi. La designazione deve avvenire presso la Segreteria del Comune.(L. 18/79, art. 31, ultimo comma).

Tali designazioni possono essere presentate direttamente ai presidenti di seggio, sabato 6 giugno, entro le ore 9.00, al momento della costituzione dei seggi, oppure entro le ore 15.00, purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Ore 24.00: chiusura della campagna elettorale.

**Sabato 24 maggio**

(entro il 1° giorno antecedente quello della votazione)

Scade il termine per la presentazione della domanda da parte dei marittimi che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco di votare nel Comune in cui si trovano (D.P.R. 361/57, art. 50).

Scade il termine entro il quale gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità Europea e quelli che si trovano nei Paesi stessi per motivi di lavoro o di studio che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle sezioni istituite devono comunicare, se rimpatriano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti l'intenzione di votare nel Comune stesso (L. 18/79, art. 38, co. 2).

Prima dell'inizio delle operazioni di votazione, consegna da parte del Sindaco, ai Presidenti di seggio, per le relative annotazioni, dell'elenco dei marittimi, iscritti nelle liste elettorali del seggio, che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel Comune ove si trovano per causa di imbarco (D.P.R 361/57, art. 50).

**Domenica 25 maggio**

(giorno della votazione)

Inizio delle operazioni di votazione che si tengono dalle ore 7.00 alle ore 23.00 (L.147/2013 art. 1 comma 399)

E' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 m. dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/56, art. 9, co. 2).

Ore 23.00: chiusura della votazione e inizio delle operazioni di riscontro e di scrutinio.

Prima dell'inizio delle operazioni di votazione, consegna da parte del Sindaco, ai Presidenti di seggio, per le relative annotazioni, dell'elenco dei marittimi, iscritti nelle liste elettorali del seggio, che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel Comune ove si trovano per causa di imbarco

(D.P.R 361/57, art. 50).

## Eletti delle precedenti Elezioni Europee

*Gli eletti al parlamento europeo Circoscrizione Nord occidentale*

nome e cognome	lista d'appartenenza
<b>Albertini Gabriele</b>	Il Popolo della Libertà
<b>Allam Magdi Cristiano</b>	Unione di Centro
<b>Balzani Francesca</b>	Partito Democratico
<b>Berlusconi Silvio</b>	Il Popolo della Libertà
<b>Bonsignore Vito</b>	Il Popolo della Libertà
<b>Borghesio Mario</b>	Lega Nord
<b>Bossi Umberto</b>	Lega Nord
<b>Cofferati Sergio Gaetano</b>	Partito Democratico
<b>Comi Lara</b>	Il Popolo della Libertà
<b>De Magistris Luigi</b>	Di Pietro Italia dei Valori
<b>Di Pietro Antonio</b>	Di Pietro Italia dei Valori
<b>Fidanza Carlo</b>	Il Popolo della Libertà
<b>La Russa Ignazio</b>	Il Popolo della Libertà
<b>Mauro Mario Walter</b>	Il Popolo della Libertà
<b>Panzeri Pierantonio detto Antonio</b>	Partito Democratico
<b>Provera Fiorello</b>	Lega Nord
<b>Ronzulli Licia</b>	Il Popolo della Libertà
<b>Salvini Matteo</b>	Lega Nord
<b>Speroni Francesco Enrico</b>	Lega Nord
<b>Susta Gianluca</b>	Partito Democratico
<b>Toia Patrizia Ferma Francesca</b>	Partito Democratico



*Gli attuali parlamentari europei Circostrizione Nord occidentale*

nome e cognome	lista d'appartenenza	gruppo appartenenza	subentro
<b>Alfano Sonia</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Alleanza dei democratici e dei Liberali per l'Europa	al posto di De Magistris Luigi
<b>Allam Magdi Cristiano</b>	Io Amo l'Italia	Europa della Libertà e della Democrazia	
<b>Balzani Francesca</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	
<b>Bertot Fabrizio</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	al posto di Albertini Gabriele
<b>Bonanini Franco</b>	Indipendente	Non iscritto	al posto di Susta Gianluca
<b>Bonsignore Vito</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	
<b>Borghesio Mario</b>	Lega Nord	Non iscritto	
<b>Cofferati Sergio Gaetano</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	
<b>Comi Lara</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	
<b>De Martini Isabella</b>	Forza Italia	Conservatori e Riformisti europei	al posto di Mauro Mario Walter
<b>Fidanza Carlo</b>	Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	
<b>Muscardini Cristiana</b>	Conservatori e Social Riformatori	Conservatori e Riformisti europei	al posto di La Russa Ignazio
<b>Panzeri Pierantonio detto Antonio</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	
<b>Provera Fiorello</b>	Lega Nord	Europa della Libertà e della Democrazia	
<b>Ronzulli Licia</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	
<b>Rossi Oreste</b>		Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	al posto di Bossi Umberto
<b>Salvini Matteo</b>	Lega Nord	Europa della Libertà e della Democrazia	
<b>Speroni Francesco Enrico</b>	Lega Nord	Europa della Libertà e della Democrazia	
<b>Toia Patrizia Ferma Francesca</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	
<b>Vattimo Gianni</b>	Di Pietro Italia dei Valori (Indipendente)	Alleanza dei democratici e dei Liberali per l'Europa	al posto di Di Pietro Antonio
<b>Zanicchi Iva</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	al posto di Berlusconi Silvio

*Gli eletti al parlamento europeo altre circoscrizioni*

nome e cognome	lista d'appartenenza	circoscrizione
<b>De Magistris Luigi</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Italia Nord-Orientale
<b>Berlato Sergio Antonio</b>	Il Popolo della Libertà	Italia Nord-Orientale
<b>Berlusconi Silvio</b>	Il Popolo della Libertà	Italia Nord-Orientale
<b>Cancian Antonio</b>	Il Popolo della Libertà	Italia Nord-Orientale
<b>Gardini Elisabetta</b>	Il Popolo della Libertà	Italia Nord-Orientale
<b>Sartori Amalia detta Lia</b>	Il Popolo della Libertà	Italia Nord-Orientale
<b>Bossi Umberto</b>	Lega Nord	Italia Nord-Orientale
<b>Fontana Lorenzo</b>	Lega Nord	Italia Nord-Orientale
<b>Scotta' Giancarlo</b>	Lega Nord	Italia Nord-Orientale
<b>Berlinguer Luigi</b>	Partito Democratico	Italia Nord-Orientale
<b>Caronna Salvatore</b>	Partito Democratico	Italia Nord-Orientale
<b>Prodi Vittorio</b>	Partito Democratico	Italia Nord-Orientale
<b>Serracchiani Debora</b>	Partito Democratico	Italia Nord-Orientale
<b>Dorfmann Herbert</b>	Svp	Italia Nord-Orientale
<b>Motti Tiziano</b>	Unione di Centro	Italia Nord-Orientale
<b>De Magistris Luigi</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Italia-Centrale
<b>Angelilli Roberta</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Centrale
<b>Antoniozzi Alfredo</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Centrale
<b>Berlusconi Silvio</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Centrale
<b>Pallone Alfredo</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Centrale
<b>Salatto Potito</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Centrale
<b>Scurria Marco</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Centrale
<b>Bossi Umberto</b>	Lega Nord	Italia-Centrale
<b>Costa Silvia</b>	Partito Democratico	Italia-Centrale
<b>De Angelis Francesco</b>	Partito Democratico	Italia-Centrale
<b>Domenici Leonardo</b>	Partito Democratico	Italia-Centrale
<b>Gualtieri Roberto</b>	Partito Democratico	Italia-Centrale
<b>Milana Guido</b>	Partito Democratico	Italia-Centrale
<b>Sassoli David Maria</b>	Partito Democratico	Italia-Centrale
<b>Casini Carlo</b>	Unione di Centro	Italia-Centrale
<b>De Magistris Luigi</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Italia-Meridionale
<b>Di Pietro Antonio</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Italia-Meridionale
<b>Baldassarre Raffaele</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Berlusconi Silvio</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Mastella Mario Clemente</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Matera Barbara</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Mazzoni Erminia</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Patriciello Aldo</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Rivellini Crescenzo detto Enzo</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Silvestris Sergio Paolo Francesco</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Meridionale
<b>Cozzolino Andrea</b>	Partito Democratico	Italia-Meridionale
<b>De Castro Paolo</b>	Partito Democratico	Italia-Meridionale
<b>Pirillo Mario</b>	Partito Democratico	Italia-Meridionale
<b>Pittella Giovanni Saverio Furio</b>	Partito Democratico	Italia-Meridionale
<b>De Mita Luigi Ciriaco</b>	Unione di Centro	Italia-Meridionale
<b>Di Pietro Antonio</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Italia-Insulare
<b>Berlusconi Silvio</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Insulare
<b>La Via Giovanni detto Lavia</b>	Il Popolo della Libertà	Italia-Insulare
<b>Borsellino Rita detta Rita</b>	Partito Democratico	Italia-Insulare
<b>Crocetta Rosario</b>	Partito Democratico	Italia-Insulare
<b>Romano Francesco Saverio detto Saverio</b>	Unione di Centro	Italia-Insulare

*Gli attuali parlamentari europei altre circoscrizioni*

nome e cognome	lista d'appartenenza	gruppo appartenenza	circoscrizione	subentro
<b>Berlato Sergio Antonio</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia Nord-Orientale	
<b>Berlinguer Luigi</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia Nord-Orientale	
<b>Bizzotto Maria</b>	Lega Nord	Europa della Libertà e della Democrazia	Italia Nord-Orientale	al posto di Bossi Umberto
<b>Cancian Antonio</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia Nord-Orientale	
<b>Caronna Salvatore</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia Nord-Orientale	
<b>Dorfmann Herbert</b>	Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese)	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia Nord-Orientale	
<b>Fontana Lorenzo</b>	Lega Nord	Europa della Libertà e della Democrazia	Italia Nord-Orientale	
<b>Frigo Franco</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia Nord-Orientale	al posto di Serracchiani Debora
<b>Gardini Elisabetta</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia Nord-Orientale	
<b>Motti Tiziano</b>	Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia Nord-Orientale	
<b>Prodi Vittorio</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia Nord-Orientale	
<b>Sartori Amalia detta Lia</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia Nord-Orientale	
<b>Scottà Giancarlo</b>	Lega Nord	Europa della Libertà e della Democrazia	Italia Nord-Orientale	
<b>Zanoni Andrea</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia Nord-Orientale	al posto di De Magistris Luigi
<b>Angelilli Roberta</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	
<b>Antoniozzi Alfredo</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	
<b>Bartolozzi Paolo</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	al posto di Berlusconi Silvio
<b>Casini Carlo</b>	Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	
<b>Costa Silvia</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Centrale	
<b>De Angelis Francesco</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Centrale	

nome e cognome	lista d'appartenenza	gruppo appartenenza	circoscrizione	subentro
<b>Domenici Leonardo</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Centrale	
<b>Gualtieri Roberto</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Centrale	
<b>Milana Guido</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Centrale	
<b>Morganti Claudio</b>	Io Cambio	Europa della Libertà e della Democrazia	Italia-Centrale	al posto di Bossi Umberto
<b>Pallone Alfredo</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	
<b>Rinaldi Nicolò</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Alleanza dei democratici e dei Liberali per l'Europa	Italia-Centrale	al posto di De Magistris Luigi
<b>Salatto Potito</b>	Popolari per l'Europa	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	
<b>Sassoli David Maria</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Centrale	
<b>Scurria Marco</b>	Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Centrale	
<b>Arlacchi Pino</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Meridionale	al posto di Di Pietro Antonio
<b>Baldassarre Raffaele</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Cozzolino Andrea</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Meridionale	
<b>De Castro Paolo</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Meridionale	
<b>De Mita Luigi Ciriaco</b>	Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Gargani Giuseppe</b>	Popolari per l'Europa	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	al posto di Collino Giovanni dichiarato decaduto e subentrato a Berlusconi Silvio
<b>Iovine Vincenzo</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Meridionale	al posto di De Magistris Luigi
<b>Mastella Mario Clemente</b>	Unione Democratici per l'Europa	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Matera Barbara</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Mazzoni Erminia</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Patriciello Aldo</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Pirillo Mario</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Meridionale	
<b>Pittella Giovanni Saverio Furio</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Meridionale	

nome e cognome	lista d'appartenenza	gruppo appartenenza	circoscrizione	subentro
<b>Rivellini Crescenzo detto Enzo</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Silvestris Sergio Paolo Francesco</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	
<b>Tatarella Salvatore</b>	Futuro e Libertà per l'Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	al posto di Berlusconi Silvio
<b>Trematerra Gino</b>	Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Meridionale	entra in parlamento europeo il 1-12-2011 come seggio supplementare attribuito all'Italia dal Trattato di Lisbona
<b>Antinoro Antonello</b>	Unione di Centro	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Insulare	al posto di Romano Francesco Saverio detto Saverio
<b>Barbagallo Giovanni</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Insulare	al posto di Barraciu Francesca subentrata a Crocetta Rosario
<b>Borsellino Rita detta Rita</b>	Partito Democratico	Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo	Italia-Insulare	
<b>Iacolino Salvatore</b>	Forza Italia	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Insulare	al posto di Berlusconi Silvio
<b>La Via Giovanni detto Lavia</b>	Nuovo Centrodestra	Partito popolare europeo (Democratici-Cristiani)	Italia-Insulare	
<b>Uggias Giommara</b>	Di Pietro Italia dei Valori	Alleanza dei democratici e dei Liberali per l'Europa	Italia-Insulare	al posto di Di Pietro Antonio

## Riepilogo risultati Italia (con Estero) Anno 2009

Liste	voti	%	seggi
PCdL	166.317	0,54	
PRC-CI	1.038.284	3,39	
Sinistra e Libertà - Fed. dei Verdi	958.507	3,13	
Autonomie Libertè Democratie	27.086	0,09	
IDV	2.452.731	8,00	7
PD	8.008.203	26,13	21
SVP	143.044	0,47	1
Lista Marco Pannella	743.299	2,43	
UDC	1.996.953	6,52	5
Liberal Democratici - MAIE	71.203	0,23	
Vallee d'Aoste	32.926	0,11	
PDL	10.807.794	35,27	29
LN	3.126.922	10,20	9
La Destra-MPA-Pensionati-All.di Centro	681.981	2,23	
FT	244.983	0,80	
FN	146.395	0,48	
<b>Totale</b>	<b>30.646.628</b>	<b>100,00</b>	<b>72</b>

### La partecipazione al voto

		%
<i>Elettori</i>	50.342.153	
<i>Votanti</i>	32.748.675	65,05
<i>Voti validi</i>	30.646.628	93,58
<i>Schede bianche</i>	985.418	3,01
<i>Schede nulle</i>	1.108.880	3,39
<i>Schede contestate e non assegnate</i>	7.749	0,02

*Riepilogo Circoscrizione Nord occidentale*

Liste	voti	%	seggi
PCdL	64.668	0,74	
PRC-CI	261.270	3,01	
Sinistra e Libertà - Fed. dei Verdi	182.922	2,10	
Autonomie Libertè Democratie	27.086	0,31	
IDV	636.196	7,32	2
PD	2.002.919	23,04	5
Lista Marco Pannella	251.361	2,89	
UDC	460.494	5,30	1
Liberal Democratici - MAIE	12.272	0,14	
Vallee d'Aoste	32.926	0,38	
PDL	2.902.630	33,39	8
LN	1.685.134	19,39	5
La Destra-MPA-Pensionati-All.di Centro	71.211	0,82	
FT	56.484	0,65	
FN	45.352	0,52	
<b>Totale</b>	<b>8.692.925</b>	<b>100,00</b>	<b>21</b>

*La partecipazione al voto*

		%
<i>Elettori</i>	12.823.169	
<i>Votanti</i>	9.117.021	71,10
<i>Voti validi</i>	8.692.925	95,35
<i>Schede bianche</i>	181.778	1,99
<i>Schede nulle</i>	239.599	2,63
<i>Schede contestate e non assegnate</i>	2.719	0,03

## Confronto risultati: Regione Lombardia – Provincia di Milano – Comune di Milano

Liste	Regione Lombardia		Provincia di Milano		Comune di Milano	
	voti	%	voti	%	voti	%
PCdL	35.913	0,67	9.192	0,57	2.510	0,40
PRC-CI	146.915	2,73	56.848	3,52	21.600	3,47
Sinistra e Libertà - Fed. dei Verdi	106.338	1,98	40.360	2,50	18.499	2,97
Autonomie Libertè Democratie	8.021	0,15	1.837	0,11	574	0,09
IDV	349.719	6,51	124.871	7,73	48.961	7,86
PD	1.146.730	21,34	397.272	24,60	156.372	25,13
Lista Marco Pannella	149.111	2,78	62.261	3,86	33.931	5,45
UDC	269.420	5,01	68.391	4,24	24.176	3,88
Liberal Democratici - MAIE	6.911	0,13	2.071	0,13	919	0,14
Vallee d'Aoste	4.450	0,08	1.246	0,08	343	0,05
PDL	1.819.601	33,87	585.201	36,24	231.249	37,16
LN	1.221.087	22,73	235.598	14,59	73.060	11,74
La Destra-MPA-Pensionati-All.di Centro	47.232	0,88	13.633	0,84	4.657	0,74
FT	30.277	0,56	7.867	0,49	2.689	0,43
FN	31.047	0,58	8.007	0,50	2.656	0,42
<b>Totale</b>	<b>5.372.772</b>	<b>100,00</b>	<b>1.614.655</b>	<b>100,00</b>	<b>622.196</b>	<b>100,00</b>

## La partecipazione al voto

	Regione Lombardia		Provincia di Milano		Comune di Milano	
		%		%		%
<i>elettori</i>	7.626.476		2.394.642		983.357	
<i>votanti</i>	5.591.622	73,32	1.667.985	69,65	637.161	64,79
<i>voti validi</i>	5.372.772	96,09	1.614.655	96,80	622.196	97,65
<i>schede bianche</i>	92.741	1,66	18.279	1,10	4.269	0,67
<i>schede nulle</i>			33.671	2,02	10.279	1,61
<i>vot schede non valide incl. Bianche</i>	218.850	3,91				
<i>Schede contestate e non assegnate</i>			1.380	0,08	417	0,07



*Risultati percentuali per comune in provincia di Milano. Valori percentuali*

Comune	PCdL	PRC	Sin. e Lib.	Aut. Lib. Dem.	IDV	PD	L. Pann. Bon.	UDC	LD Maie	Val. d'Aos.	PDL	LN	La Des.-Mpa-Pens.-Al. di Cen.	FT	FN
Abbiategrosso	0,68	3,23	1,58	0,11	6,15	24,92	2,22	4,17	0,09	0,16	35,64	18,95	1,03	0,53	0,54
Albairate	0,60	1,84	1,81	0,18	6,52	19,67	2,45	5,46	0,25	0,07	36,72	22,26	0,85	0,74	0,57
Arconate	0,59	1,60	0,79	0,15	5,30	16,86	2,24	3,97	0,13	0,15	45,67	20,96	0,61	0,25	0,71
Arese	0,20	2,03	1,66	0,09	6,90	22,36	4,67	6,84	0,06	0,07	41,19	12,71	0,49	0,46	0,29
Arluno	0,86	3,77	2,58	0,12	5,83	22,52	2,18	4,46	0,10	0,19	32,81	22,62	1,06	0,45	0,46
Assago	0,50	3,25	2,40	0,12	9,13	23,61	3,84	2,81	0,04	0,06	41,26	11,65	0,44	0,38	0,48
Baranzate	0,82	3,98	2,08	0,11	9,83	25,43	2,46	4,32	0,15	0,04	34,04	14,48	0,93	0,69	0,63
Bareggio	0,63	3,51	1,50	0,14	8,09	23,50	2,48	4,72	0,05	0,09	36,74	16,59	0,79	0,48	0,69
Basiano	0,61	3,28	1,55	0,23	8,90	22,16	2,39	3,51	0,05	0,00	34,68	20,76	0,75	0,66	0,47
Basiglio	0,13	1,30	1,68	0,08	5,89	16,35	7,66	3,06	0,10	0,00	52,22	10,34	0,28	0,40	0,53
Bellinzago Lombardo	1,05	3,57	3,49	0,04	7,73	22,82	3,32	4,58	0,08	0,17	32,03	19,29	0,76	0,71	0,34
Bernate Ticino	0,54	2,31	2,36	0,25	4,28	16,41	1,33	5,36	0,00	0,15	33,71	30,17	2,01	0,79	0,34
Besate	0,81	2,50	1,45	0,16	6,62	16,87	2,34	3,07	0,00	0,40	45,04	18,97	0,65	0,48	0,65
Binasco	0,62	3,61	1,74	0,15	7,76	24,45	2,76	6,22	0,07	0,15	34,77	15,57	0,92	0,72	0,50
Boffalora sopra Ticino	0,53	1,66	1,88	0,28	5,17	16,56	2,19	3,89	0,11	0,04	30,96	34,71	0,96	0,50	0,57
Bollate	0,87	4,59	2,69	0,15	9,52	25,35	2,81	4,75	0,13	0,18	32,90	14,10	0,98	0,53	0,43
Bresso	0,64	3,28	2,46	0,11	8,25	26,22	2,83	4,88	0,09	0,05	37,03	12,39	0,94	0,42	0,42
Bubbiano	0,83	3,90	1,33	0,08	7,47	17,51	2,90	3,82	0,08	0,08	42,16	17,01	1,24	0,75	0,83
Buccinasco	0,52	3,40	1,87	0,13	8,43	21,84	4,00	3,54	0,10	0,05	41,98	12,61	0,72	0,43	0,37
Buscate	0,35	2,47	1,14	0,16	6,63	19,03	1,57	5,81	0,04	0,12	35,83	24,61	1,30	0,43	0,51
Bussero	0,67	3,67	4,73	0,17	9,37	28,09	3,67	4,51	0,04	0,04	29,43	13,73	0,91	0,48	0,48
Busto Garolfo	0,85	3,04	2,57	0,19	5,62	19,98	1,97	4,64	0,17	0,05	35,30	23,73	0,95	0,41	0,53
Calvignasco	1,18	4,05	1,01	0,51	7,94	18,41	2,36	3,89	0,17	0,17	39,19	18,75	0,84	0,68	0,84
Cambiago	0,74	3,48	2,38	0,18	7,17	21,85	2,38	3,63	0,27	0,03	36,17	19,38	1,19	0,45	0,68
Canegrate	0,84	2,94	2,25	0,15	7,11	24,06	1,76	4,17	0,09	0,08	34,74	19,86	0,84	0,51	0,58
Carpiano	1,22	3,20	1,79	0,05	9,83	20,78	2,82	4,42	0,19	0,09	38,74	14,62	1,03	0,52	0,71
Carugate	0,53	3,61	1,78	0,12	7,35	27,69	1,93	5,17	0,05	0,12	31,91	17,97	0,77	0,47	0,54

Comune	PCdL	PRC	Sin. e Lib.	Aut. Lib. Dem.	IDV	PD	L. Pann. Bon.	UDC	LD Maie	Val. d'Aos.	PDL	LN	La Des.-Mpa-Pens.- Al. di Cen.	FT	FN
Casarile	0,94	4,66	2,07	0,05	7,62	18,58	2,59	3,57	0,24	0,14	40,83	16,23	1,18	0,56	0,75
Casorezzo	1,07	3,08	1,10	0,19	6,35	16,55	2,82	3,56	0,13	0,16	34,29	28,95	0,52	0,58	0,65
Cassano d'Adda	0,43	3,78	2,44	0,08	6,58	22,14	2,54	5,62	0,35	0,07	33,00	20,95	0,92	0,65	0,45
Cassinetta di Lugagnano	0,49	3,48	2,36	0,15	8,92	20,63	4,28	4,86	0,19	0,08	38,88	13,79	0,66	0,33	0,90
Cassinetta di Lugagnano	0,76	3,42	2,76	0,29	8,75	18,16	3,33	4,66	0,10	0,10	35,93	18,82	1,14	0,57	1,24
Castano Primo	0,68	2,66	1,84	0,08	5,53	15,32	1,95	4,00	0,14	0,06	39,22	26,60	0,76	0,46	0,73
Cernusco sul Naviglio	0,55	3,94	2,05	0,10	7,62	25,32	3,54	6,00	0,08	0,05	33,44	15,64	0,77	0,41	0,50
Cerro al Lambro	0,50	2,02	2,81	0,11	7,88	26,17	3,35	5,18	0,11	0,11	35,28	14,79	0,72	0,32	0,65
Cerro Maggiore	0,70	3,30	1,62	0,11	7,32	18,64	2,52	5,73	0,08	0,21	33,68	24,08	1,02	0,54	0,44
Cesano Boscone	0,59	3,65	2,88	0,18	9,01	27,92	2,67	3,43	0,10	0,06	37,16	10,45	0,89	0,50	0,52
Cesate	0,80	3,23	1,97	0,12	9,48	23,14	3,43	4,75	0,21	0,12	33,83	16,97	1,00	0,48	0,47
Cinisello Balsamo	0,66	3,78	3,08	0,11	8,29	30,66	2,52	4,17	0,10	0,08	33,27	11,18	1,14	0,48	0,47
Cislino	0,62	3,22	1,49	0,29	5,81	20,86	2,55	5,09	0,00	0,19	39,16	18,40	0,77	0,91	0,62
Cologno Monzese	0,65	4,05	3,44	0,11	8,13	22,78	2,68	4,11	0,14	0,09	40,75	11,29	0,81	0,49	0,45
Colturano	0,53	2,48	1,68	0,18	7,26	22,67	1,77	3,45	0,18	0,18	39,77	17,89	1,06	0,44	0,44
Corbetta	0,62	3,24	1,68	0,11	7,01	21,65	2,43	5,77	0,07	0,09	32,22	23,02	1,08	0,39	0,64
Cormano	0,56	4,63	2,86	0,14	6,94	30,36	2,78	3,28	0,05	0,04	33,62	12,88	0,81	0,63	0,42
Cornaredo	0,59	4,26	1,93	0,12	7,13	25,37	3,17	4,17	0,08	0,13	33,48	17,54	0,87	0,55	0,62
Corsico	0,80	3,77	1,86	0,08	8,76	28,18	3,03	3,99	0,12	0,09	34,96	12,21	1,15	0,48	0,51
Cuggiono	0,48	2,38	1,17	0,24	6,91	19,87	2,05	4,29	0,00	0,18	33,21	27,09	1,21	0,40	0,53
Cusago	0,37	1,40	1,03	0,14	6,11	17,21	4,99	4,20	0,00	0,14	47,71	14,93	0,65	0,42	0,70
Cusano Milanino	0,46	3,45	2,75	0,14	6,94	26,74	2,98	3,52	0,09	0,03	37,76	13,66	0,55	0,50	0,43
Dairago	0,63	1,89	1,99	0,10	6,85	20,64	2,53	6,11	0,17	0,10	33,33	23,53	1,00	0,63	0,50
Dresano	0,49	2,25	1,46	0,24	6,74	26,00	2,86	4,56	0,18	0,00	36,15	16,77	1,22	0,49	0,61
Gaggiano	0,90	4,17	1,20	0,14	7,15	23,22	2,98	5,30	0,09	0,09	37,19	15,33	1,15	0,47	0,63
Garbagnate Milanese	0,94	4,32	2,00	0,10	9,45	26,30	2,72	4,61	0,12	0,10	32,43	14,58	1,10	0,64	0,59
Gessate	0,60	2,68	1,94	0,19	8,39	24,82	2,68	4,81	0,13	0,09	32,78	18,67	0,82	0,67	0,73
Gorgonzola	0,49	2,76	2,33	0,12	8,98	26,99	3,29	4,46	0,26	0,37	31,16	16,66	1,06	0,47	0,60

Comune	PCdL	PRC	Sin. e Lib.	Aut. Lib. Dem.	IDV	PD	L. Pann. Bon.	UDC	LD Maie	Val. d'Aos.	PDL	LN	La Des.-Mpa-Pens.- Al. di Cen.	FT	FN
Grezzago	0,33	2,33	1,73	0,20	7,05	18,90	2,66	5,59	0,13	0,13	36,46	21,42	1,53	0,86	0,67
Gudo Visconti	1,24	2,68	1,53	0,10	8,51	20,36	3,82	3,82	0,29	0,19	41,30	14,53	0,29	0,57	0,76
Inveruno	0,58	2,16	1,22	0,07	5,30	18,41	1,99	4,04	0,04	0,11	35,62	28,85	0,82	0,47	0,33
Inzago	0,52	4,76	1,97	0,10	6,63	24,42	2,26	5,80	0,31	0,03	31,24	19,66	1,16	0,54	0,60
Lacchiarella	1,17	5,20	2,13	0,13	7,41	22,78	2,84	3,90	0,13	0,13	38,61	13,41	0,75	0,61	0,81
Lainate	0,72	3,84	1,53	0,14	7,93	21,58	2,91	6,06	0,05	0,09	36,33	16,83	0,83	0,42	0,73
Legnano	0,48	2,52	1,62	0,11	7,82	21,28	2,90	4,63	0,13	0,07	36,27	20,19	1,02	0,47	0,49
Liscate	0,89	1,91	1,06	0,04	6,12	20,59	3,59	5,68	0,04	0,13	40,91	16,73	1,02	0,53	0,75
Locate di Triulzi	0,99	4,89	2,29	0,09	6,04	30,63	2,72	3,58	0,04	0,07	34,36	12,91	0,56	0,47	0,35
Magenta	0,54	3,01	1,84	0,15	6,42	21,55	2,32	4,87	0,08	0,15	36,75	20,38	0,85	0,51	0,59
Magnago	0,65	2,57	1,16	0,08	5,85	18,12	2,28	4,30	0,14	0,14	36,90	25,85	0,90	0,65	0,39
Marcallo con Casone	0,55	2,07	0,58	0,11	4,85	20,05	2,15	4,11	0,08	0,11	29,65	34,06	0,61	0,44	0,58
Masate	0,37	2,64	2,69	0,32	7,33	27,90	3,27	6,59	0,00	0,11	27,43	19,09	1,37	0,58	0,32
Mediglia	0,85	3,21	2,73	0,10	8,61	20,69	3,07	4,02	0,07	0,05	41,08	13,68	0,55	0,63	0,66
Melegnano	0,78	3,90	3,42	0,15	7,46	27,83	2,63	5,34	0,11	0,07	31,55	14,71	1,00	0,40	0,66
Melzo	0,98	3,68	2,23	0,15	6,01	25,79	2,66	5,96	0,47	0,05	33,21	16,34	1,22	0,68	0,57
Mesero	0,49	2,27	1,74	0,16	6,28	22,11	1,82	4,29	0,00	0,08	33,52	25,38	0,77	0,65	0,45
Milano	0,40	3,47	2,97	0,09	7,87	25,13	5,45	3,89	0,15	0,06	37,17	11,74	0,75	0,43	0,43
Morimondo	0,86	2,14	1,00	0,29	3,57	16,57	2,86	4,14	0,00	0,14	40,00	26,57	0,57	0,86	0,43
Motta Visconti	0,68	2,60	1,22	0,14	4,56	16,76	2,48	4,47	0,16	0,07	45,72	18,61	1,15	0,70	0,68
Nerviano	0,66	3,33	1,73	0,18	7,69	23,23	2,62	5,88	0,04	0,07	29,96	22,50	1,09	0,55	0,46
Nosate	0,43	1,95	1,30	0,00	4,12	21,48	1,52	4,99	0,00	0,22	31,02	31,67	0,22	0,22	0,87
Novate Milanese	0,46	3,72	1,88	0,12	7,62	29,98	3,21	5,31	0,19	0,06	32,73	13,19	0,69	0,46	0,38
Noviglio	0,87	2,96	2,14	0,27	8,42	19,67	3,51	3,05	0,09	0,09	42,99	14,16	0,59	0,68	0,50
Opera	0,75	3,35	2,48	0,08	7,83	25,08	3,81	3,23	0,03	0,08	38,24	13,35	0,91	0,36	0,42
Ossona	0,48	1,51	2,43	0,00	5,38	19,32	1,55	4,90	0,04	0,20	35,64	26,05	0,92	0,48	1,12
Ozzero	1,24	3,92	1,24	0,00	7,02	24,77	2,79	2,58	0,00	0,00	30,55	23,43	1,03	1,34	0,10
Paderno Dugnano	0,71	4,23	2,16	0,11	6,75	26,22	2,53	3,66	0,10	0,03	37,50	14,38	0,64	0,48	0,51

Comune	PCdL	PRC	Sin. e Lib.	Aut. Lib. Dem.	IDV	PD	L. Pann. Bon.	UDC	LD Maie	Val. d'Aos.	PDL	LN	La Des.-Mpa-Pens.- Al. di Cen.	FT	FN
Pantigliate	0,96	3,62	1,83	0,09	6,75	25,47	3,25	4,26	0,17	0,09	36,31	14,63	1,25	0,61	0,72
Parabiago	0,50	2,59	1,73	0,15	6,57	18,60	2,32	4,97	0,10	0,09	36,10	24,47	0,87	0,50	0,44
Paullo	0,83	3,84	1,64	0,13	6,84	25,82	2,25	3,68	0,18	0,06	38,09	14,56	0,94	0,66	0,49
Pero	0,59	4,86	2,67	0,17	8,46	23,98	2,54	4,46	0,00	0,07	35,53	14,70	0,78	0,35	0,82
Peschiera Borromeo	0,52	4,04	2,19	0,09	8,26	24,17	4,70	4,69	0,12	0,11	36,57	12,96	0,59	0,49	0,51
Pessano con Bornago	0,68	3,88	1,98	0,04	9,26	24,39	2,52	6,38	0,10	0,08	29,99	18,65	1,08	0,52	0,46
Pieve Emanuele	0,67	5,00	2,58	0,11	10,41	24,08	2,28	3,99	0,21	0,09	37,64	10,16	1,63	0,51	0,62
Pioltello	0,69	3,98	2,04	0,12	9,02	24,99	2,54	4,28	0,11	0,05	35,30	14,60	1,05	0,48	0,72
Pogliano Milanese	0,58	3,07	1,77	0,19	6,88	23,62	2,21	5,67	0,02	0,02	35,02	19,21	0,70	0,49	0,56
Pozzo d'Adda	0,60	3,13	1,92	0,26	7,12	21,02	2,60	4,41	0,94	0,04	34,43	21,17	0,72	0,60	1,05
Pozzuolo Martesana	0,94	3,86	2,50	0,19	7,38	21,38	2,41	3,97	0,26	0,06	32,86	21,75	1,13	0,79	0,51
Pregnana Milanese	0,50	4,19	2,91	0,11	7,99	24,34	2,50	4,39	0,08	0,03	32,45	18,37	1,08	0,53	0,53
Rescaldina	0,70	2,88	1,95	0,09	7,95	19,65	2,77	4,36	0,14	0,11	36,36	20,91	1,36	0,42	0,35
Rho	0,67	3,85	1,65	0,14	7,98	24,53	2,66	4,95	0,15	0,10	35,19	16,28	0,90	0,52	0,42
Robecchetto con Induno	0,79	2,14	1,05	0,19	5,29	15,16	2,06	4,09	0,11	0,19	38,54	28,37	1,01	0,56	0,45
Robecco sul Naviglio	0,67	2,38	2,05	0,12	5,92	20,71	2,71	4,57	0,14	0,24	36,69	22,73	0,55	0,33	0,19
Rodano	0,49	2,72	1,81	0,23	7,71	19,92	5,33	3,10	0,34	0,08	41,51	14,48	1,10	0,49	0,68
Rosate	0,58	2,68	1,72	0,10	5,57	24,35	2,41	4,06	0,00	0,10	38,48	17,57	1,62	0,41	0,34
Rozzano	0,86	4,46	2,84	0,12	8,43	28,23	2,64	2,96	0,07	0,06	36,50	10,56	0,98	0,68	0,60
San Colombano al Lambro	0,76	3,21	1,18	0,04	4,25	15,79	2,56	4,72	0,11	0,07	43,96	20,18	1,29	0,62	1,25
San Donato Milanese	0,43	3,08	2,58	0,11	8,73	28,64	4,33	4,92	0,10	0,08	34,09	11,42	0,63	0,39	0,48
San Giorgio su Legnano	0,59	2,02	2,58	0,11	8,10	19,97	2,07	5,13	0,11	0,08	32,63	24,09	1,57	0,45	0,50
San Giuliano Milanese	0,95	4,30	3,99	0,12	9,25	26,19	2,61	3,99	0,08	0,09	33,22	13,12	0,94	0,55	0,60
San Vittore Olona	0,68	2,58	1,73	0,23	7,33	16,85	2,47	5,87	0,13	0,06	36,60	22,75	1,29	0,82	0,61
San Zenone al Lambro	0,81	3,21	2,31	0,16	7,67	19,77	2,88	4,06	0,16	0,08	40,52	16,12	1,10	0,77	0,37
Santo Stefano Ticino	0,67	2,61	2,26	0,18	7,49	24,65	2,72	4,80	0,14	0,04	31,04	21,29	1,20	0,49	0,42
Sedriano	0,80	3,37	1,83	0,06	6,68	22,66	2,16	3,52	0,19	0,06	38,27	18,49	0,83	0,43	0,65
Segrate	0,51	2,42	1,97	0,11	7,63	22,38	4,75	4,00	0,12	0,05	42,14	12,27	0,62	0,53	0,52

Comune	PCdL	PRC	Sin. e Lib.	Aut. Lib. Dem.	IDV	PD	L. Pann. Bon.	UDC	LD Maie	Val. d'Aos.	PDL	LN	La Des.-Mpa-Pens.- Al. di Cen.	FT	FN
Senago	0,67	4,96	1,72	0,20	7,46	23,83	2,47	4,72	0,02	0,07	33,06	18,72	0,80	0,67	0,61
Sesto San Giovanni	0,63	4,63	3,05	0,09	8,74	29,82	3,01	3,76	0,11	0,10	31,79	12,43	0,76	0,46	0,63
Settala	1,29	3,48	1,98	0,24	6,63	23,26	2,59	4,33	0,09	0,21	37,49	16,30	1,22	0,52	0,38
Settimo Milanese	0,59	3,47	2,19	0,15	8,21	30,30	3,11	3,26	0,03	0,12	32,25	14,86	0,52	0,44	0,50
Solaro	1,17	2,69	1,88	0,27	7,34	23,56	2,43	3,84	0,03	0,09	34,68	19,75	1,09	0,62	0,57
Trezzano Rosa	0,65	2,44	2,29	0,08	7,47	19,48	2,33	4,35	0,11	0,04	33,93	24,67	0,95	0,53	0,69
Trezzano sul Naviglio	0,72	3,20	2,11	0,11	7,65	21,06	2,96	3,51	0,10	0,13	45,10	11,51	0,92	0,50	0,42
Trezzo sull'Adda	0,60	3,75	2,20	0,03	5,88	28,08	2,55	4,52	0,15	0,08	27,97	20,97	0,98	1,65	0,57
Tribiano	1,81	2,32	1,87	0,34	10,46	18,09	3,67	3,45	0,17	0,00	41,15	14,58	1,02	0,68	0,40
Truccazzano	1,19	4,04	1,71	0,24	5,63	19,74	2,85	4,35	0,09	0,15	38,90	18,92	1,01	0,46	0,70
Turbigo	0,99	2,85	1,98	0,15	6,20	19,10	2,06	4,32	0,05	0,07	37,73	22,40	1,17	0,52	0,40
Vanzaghello	0,46	1,89	1,27	0,09	4,98	16,52	1,82	4,52	0,06	0,09	39,31	27,19	1,05	0,40	0,34
Vanzago	0,72	3,68	1,94	0,08	6,61	28,04	2,45	4,36	0,18	0,18	30,59	18,83	1,10	0,51	0,74
Vaprio d'Adda	0,63	3,91	1,74	0,19	5,77	24,52	2,68	5,60	0,19	0,14	30,41	21,99	0,77	0,70	0,75
Vermezzo	0,26	2,25	1,19	0,00	5,74	15,36	3,22	4,19	0,04	0,04	49,16	16,55	0,79	0,53	0,66
Vernate	0,30	3,92	2,26	0,42	6,48	22,16	2,61	4,28	0,12	0,06	39,10	15,69	0,83	0,89	0,89
Vignate	1,07	4,39	2,03	0,12	8,18	23,98	2,74	6,16	0,12	0,08	33,35	15,95	0,83	0,48	0,52
Villa Cortese	0,90	2,63	1,64	0,25	7,00	20,43	2,05	5,88	0,14	0,11	32,69	23,96	1,37	0,57	0,38
Vimodrone	0,78	5,21	2,01	0,09	8,37	28,15	3,31	3,58	0,08	0,04	33,32	13,10	0,85	0,51	0,61
Vittuone	0,75	3,81	1,30	0,13	6,12	23,87	1,94	4,49	0,09	0,11	38,18	17,35	0,86	0,46	0,55
Vizzolo Predabissi	0,77	3,77	3,51	0,13	7,02	25,63	2,70	3,98	0,09	0,00	36,11	14,33	0,60	0,73	0,64
Zelo Surrigone	0,58	4,32	2,01	0,29	8,78	18,13	2,73	2,45	0,00	0,00	44,17	13,81	0,72	1,44	0,58
Zibido San Giacomo	0,94	3,86	1,98	0,06	7,91	22,04	2,31	3,59	0,21	0,06	40,62	14,50	0,91	0,55	0,46
<b>Totale prov. Mi</b>	<b>0,57</b>	<b>3,52</b>	<b>2,50</b>	<b>0,11</b>	<b>7,73</b>	<b>24,60</b>	<b>3,86</b>	<b>4,24</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>36,24</b>	<b>14,59</b>	<b>0,84</b>	<b>0,49</b>	<b>0,50</b>

*La partecipazione al voto per comune in provincia di Milano*

Comune	elettori v.a.	votanti %	voti validi %	schede bianche %	schede nulle %	voti cont. non ass.. %
Abbiategrasso	24.412	66,78	96,88	1,06	2,03	0,04
Albairate	3.639	81,62	94,98	2,83	2,19	0,00
Arconate	5.020	81,61	95,83	1,32	2,64	0,22
Arese	15.636	77,26	97,24	1,07	1,65	0,04
Arluno	8.815	79,01	96,35	1,65	2,00	0,00
Assago	6.310	81,43	96,36	1,58	0,00	2,06
Baranzate	7.443	66,36	96,17	1,26	2,55	0,02
Bareggio	13.600	69,49	96,82	0,85	2,34	0,00
Basiano	2.844	78,09	96,08	1,31	2,61	0,00
Basiglio	5.966	68,24	98,08	0,59	1,33	0,00
Bellinzago Lombardo	3.047	81,52	95,77	2,05	2,17	0,00
Bernate Ticino	2.500	86,36	94,26	3,66	2,04	0,05
Besate	1.607	80,96	95,23	2,77	2,00	0,00
Binasco	5.770	71,91	96,91	1,04	2,05	0,00
Boffalora sopra Ticino	3.468	84,92	95,96	2,11	1,94	0,00
Bollate	29.389	73,11	96,57	0,95	2,48	0,00
Bresso	21.269	68,90	96,80	1,02	2,17	0,01
Bubbiano	1.589	80,55	94,14	2,81	3,05	0,00
Buccinasco	20.809	70,13	97,25	0,82	1,93	0,01
Buscate	3.821	69,04	96,59	0,99	2,39	0,04
Bussero	6.844	81,97	96,06	1,89	2,00	0,05
Busto Garolfo	10.609	77,65	95,46	1,97	2,57	0,00
Calvignasco	865	71,10	96,26	2,11	1,63	0,00
Cambiago	4.901	71,25	96,19	1,35	2,46	0,00
Canegrate	10.024	67,57	96,29	1,23	2,47	0,01
Carpiano	2.866	78,26	94,83	2,90	2,23	0,04
Carugate	10.839	70,89	96,63	0,78	2,59	0,00
Casarile	2.834	78,26	95,85	2,21	1,94	0,00
Casorezzo	4.323	76,82	92,98	3,34	3,67	0,00
Cassano d'Adda	14.010	73,83	96,81	0,81	2,38	0,00
Cassina de' Pecchi	10.391	78,80	96,43	1,62	1,93	0,01
Cassinetta di Lugagnano	1.521	71,86	96,25	1,65	2,10	0,00
Castano Primo	8.784	77,31	95,38	1,93	2,69	0,00
Cernusco sul Naviglio	24.350	71,22	97,13	0,92	1,93	0,02
Cerro al Lambro	3.934	73,46	96,12	1,35	2,53	0,00
Cerro Maggiore	11.769	75,05	95,62	1,92	2,46	0,00
Cesano Boscone	19.036	74,58	95,37	1,91	2,70	0,01
Cesate	10.525	74,78	95,44	1,65	2,86	0,05
Cinisello Balsamo	56.103	71,96	95,97	1,42	2,45	0,17
Cislino	3.028	71,20	96,52	1,11	2,37	0,00
Cologno Monzese	35.703	74,97	95,44	1,97	2,57	0,02
Colturano	1.499	78,92	95,44	2,03	2,54	0,00
Corbetta	13.138	68,95	96,83	1,02	2,15	0,00
Cormano	15.661	76,62	96,03	1,61	2,23	0,13
Cornaredo	16.205	75,69	96,67	1,21	2,10	0,02
Corsico	26.788	65,41	96,74	0,82	2,43	0,01

Comune	elettori v.a.	votanti %	voti validi %	schede bianche %	schede nulle %	voti cont. non ass.. %
Cuggiono	6.577	71,28	96,93	0,92	2,11	0,04
Cusago	2.636	84,18	96,62	1,71	1,67	0,00
Cusano Milanino	15.937	76,00	96,94	0,94	2,11	0,02
Dairago	4.503	69,91	95,58	1,33	3,08	0,00
Dresano	2.324	73,36	96,54	1,41	2,05	0,00
Gaggiano	7.278	79,47	96,28	1,82	1,90	0,00
Garbagnate Milanese	21.780	68,61	95,86	1,14	2,99	0,01
Gessate	6.368	75,36	96,56	1,42	2,02	0,00
Gorgonzola	15.065	70,40	96,97	0,97	2,03	0,03
Grezzago	2.034	77,24	95,67	2,04	2,29	0,00
Gudo Visconti	1.349	80,80	95,96	1,47	2,57	0,00
Inveruno	7.147	80,20	96,20	1,66	2,15	0,00
Inzago	8.086	74,18	96,60	1,02	2,38	0,00
Lacchiarella	6.430	78,91	94,38	2,35	3,25	0,02
Lainate	19.956	76,07	96,17	1,38	2,46	0,00
Legnano	45.056	67,93	97,11	0,90	1,96	0,03
Liscate	2.912	80,84	95,75	1,57	2,68	0,00
Locate di Triulzi	7.056	79,69	95,34	1,89	2,77	0,00
Magenta	18.730	71,88	96,45	1,23	2,32	0,00
Magnago	7.255	70,08	96,48	0,89	2,64	0,00
Marcallo con Casone	4.794	78,24	96,67	1,44	1,89	0,00
Masate	2.474	80,15	95,61	2,12	2,27	0,00
Mediglia	8.981	69,70	96,12	1,04	2,84	0,00
Melegnano	12.991	70,56	96,06	1,19	2,75	0,00
Melzo	14.621	78,28	95,74	1,92	2,33	0,01
Mesero	3.155	82,57	94,82	2,92	2,26	0,00
Milano	983.357	64,79	97,65	0,67	1,61	0,07
Morimondo	951	79,28	92,84	3,05	4,11	0,00
Motta Visconti	6.032	77,75	94,39	2,56	3,05	0,00
Nerviano	13.934	69,79	96,54	0,92	2,54	0,00
Nosate	582	84,54	93,70	3,66	2,64	0,00
Novate Milanese	16.339	78,17	97,19	0,98	1,79	0,04
Noviglio	3.392	67,13	96,44	0,79	2,77	0,00
Opera	11.022	70,44	97,27	0,68	2,02	0,03
Ossona	3.171	83,66	94,65	2,79	2,56	0,00
Ozzero	1.152	87,41	96,23	2,48	1,29	0,00
Paderno Dugnano	37.140	76,35	96,37	1,58	0,02	2,03
Pantigliate	4.573	78,57	96,05	1,78	2,17	0,00
Parabiago	21.197	67,86	96,42	1,21	2,36	0,01
Paullo	8.331	77,59	95,50	2,32	2,18	0,00
Pero	8.276	67,28	96,75	0,93	2,30	0,02
Peschiera Borromeo	17.731	77,10	96,05	1,68	2,28	0,00
Pessano con Bornago	6.881	74,79	97,20	0,80	1,96	0,04
Pieve Emanuele	12.192	65,15	95,51	0,96	2,97	0,57
Pioltello	23.839	66,06	96,62	1,04	2,33	0,01
Pogliano Milanese	6.475	78,97	94,90	2,01	3,09	0,00
Pozzo d'Adda	3.990	69,47	95,78	1,26	2,96	0,00
Pozzuolo Martesana	6.120	79,98	95,73	1,78	2,41	0,08

Comune	elettori v.a.	votanti %	voti validi %	schede bianche %	schede nulle %	voti cont. non ass.. %
Pregnana Milanese	5.350	70,26	95,85	1,20	2,95	0,00
Rescaldina	10.994	76,16	94,95	2,13	2,88	0,05
Rho	40.451	67,77	96,70	0,93	2,33	0,04
Robecchetto con Induno	3.984	69,43	96,35	1,27	2,39	0,00
Robecco sul Naviglio	5.471	79,67	96,47	1,65	1,88	0,00
Rodano	3.466	79,92	95,49	1,91	2,60	0,00
Rosate	4.132	72,34	97,29	1,44	1,27	0,00
Rozzano	31.061	76,65	95,11	2,04	2,83	0,02
San Colombano al Lambro	6.075	78,19	94,53	2,69	2,76	0,02
San Donato Milanese	24.310	70,91	97,45	0,69	1,84	0,02
San Giorgio su Legnano	5.238	70,31	96,93	0,84	2,23	0,00
San Giuliano Milanese	26.710	75,57	95,90	1,54	2,53	0,03
San Vittore Olona	6.598	75,05	95,62	1,96	2,42	0,00
San Zenone al Lambro	3.253	79,83	94,84	2,12	3,04	0,00
Santo Stefano Ticino	3.583	82,47	95,84	2,47	1,69	0,00
Sedriano	8.646	76,36	95,20	1,86	2,86	0,08
Segrate	26.732	68,90	97,53	0,66	1,80	0,02
Senago	16.416	76,36	95,76	1,53	2,67	0,03
Sesto San Giovanni	61.914	68,03	96,92	0,86	2,20	0,02
Settala	5.400	82,26	95,72	1,94	2,34	0,00
Settimo Milanese	15.221	77,71	96,80	0,99	2,20	0,01
Solaro	10.506	75,60	94,86	2,04	3,10	0,00
Trezzano Rosa	3.529	77,61	95,76	1,57	2,67	0,00
Trezzano sul Naviglio	15.601	68,76	97,06	0,85	2,04	0,05
Trezzo sull'Adda	9.474	78,29	96,27	1,51	2,21	0,01
Tribiano	2.349	79,23	95,06	2,20	2,74	0,00
Truccazzano	4.389	79,29	93,88	2,16	3,97	0,00
Turbigo	5.726	72,65	96,90	1,13	1,95	0,02
Vanzaghella	4.216	80,50	95,26	2,33	2,42	0,00
Vanzago	6.808	77,97	96,27	1,77	1,92	0,04
Vaprio d'Adda	5.625	76,23	96,62	1,80	1,59	0,00
Vermezzo	2.901	81,25	96,14	2,04	1,82	0,00
Vernate	2.497	69,60	96,84	0,81	2,13	0,23
Vignate	6.777	76,54	95,74	1,68	2,58	0,00
Villa Cortese	5.078	75,25	95,68	1,20	3,11	0,00
Vimodrone	12.496	70,30	96,86	0,92	2,22	0,00
Vittuone	6.761	70,14	95,78	1,22	2,99	0,00
Vizzolo Predabissi	3.231	74,65	96,89	0,95	2,16	0,00
Zelo Surrigone	894	81,54	95,34	2,74	1,92	0,00
Zibido San Giacomo	5.103	67,14	96,00	1,11	2,89	0,00
<b>Totale prov Mi</b>	<b>2.394.642</b>	<b>69,65</b>	<b>96,80</b>	<b>1,10</b>	<b>2,02</b>	<b>0,08</b>



# Comunali 2014

**Turno generale rinnovo di oltre 4 mila amministrazioni comunali con l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali – Elezioni consigli circoscrizionali**

**Le elezioni comunali si terranno il 25 maggio<sup>7</sup>**

**Il provvedimento del ministro dell'Interno fissa il turno nella stessa data delle elezioni europee. Eventuale ballottaggio l'8 giugno.**

Nel corso della seduta del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2014, il ministro dell'Interno **Angelino Alfano** ha comunicato di aver individuato, a norma dell'articolo 3 della legge 182/1991, in domenica 25 maggio 2014 la data di svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei relativi consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per la domenica 8 giugno.

Il decreto del ministro Alfano di fissazione della data tiene conto dei principi di riduzione della spesa pubblica svolgendo, nella medesima data delle elezioni europee, le altre consultazioni elettorali previste nel corso dell'anno.

*Tabella D*

Modello della parte interna della scheda di votazione per il primo turno dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Parte IV	NOME E COGNOME <small>COMUNE - ELEZIONE DEL SINDACO</small>									
Parte III	14	NOME E COGNOME <small>COMUNE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</small>		16	18	20			22	23
		15		17	19	21				
Parte II	NOME E COGNOME <small>COMUNE - ELEZIONE DEL SINDACO</small>									
Parte I	1	2	3	4	5	6	7	8	NOME E COGNOME <small>COMUNE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</small>	
	9							10	11	12
								13		

<sup>7</sup> Tratto dal sito del Ministero. Comunicato del 21.03.2014

## Elezioni comunali 25 maggio 2014 - scadenziario elettorale

### Lunedì 31 marzo 2014

*(55° giorno antecedente quello della votazione)*

Termine ultimo per la fissazione<sup>8</sup>, da parte del Ministro dell'Interno, con proprio decreto, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

*(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1).*

### Giovedì 10 aprile 2014

*(45° giorno antecedente quello della votazione)*

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).*

### Da giovedì 10 aprile a domenica 25 maggio 2014

*(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)*

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

*(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).*

### Entro martedì 15 aprile 2014

*(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)*

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti (sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo).

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1).*

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

*(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).*

### Entro domenica 20 aprile 2014

*(entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)*

Compilazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale.

### Da martedì 22 a venerdì 25 aprile 2014

*(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)*

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

*(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, comma 1).*

### Venerdì 25 e sabato 26 aprile 2014

*(dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione).*

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma . 10).*

### Venerdì 25 aprile 2014

*(30° giorno antecedente quello della votazione)*

<sup>8</sup> tratto da: <http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/scadenziario%20elezioni%20amministrative%202014.pdf>

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

### **Da venerdì 25 aprile 2014 a domenica 25 maggio 2014**

*(dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto)*

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

### **Entro domenica 27 aprile 2014**

*(entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature)*

La commissione elettorale circondariale<sup>9</sup>:

- verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- ricusa i contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore, assegnano un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista.

La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima

- ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo

<sup>9</sup> Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art.30).*

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31 e art. 33 u.c.).*

### **Entro mercoledì 30 aprile 2014**

*(entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)*

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

*(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).*

### **Entro sabato 10 maggio 2014**

*(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)*

Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

*(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma3)*

Termine entro il quale deve essere affisso, a cura del Sindaco, nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, il manifesto recate i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 31 comma 1 e art. 34 comma 1; D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, art. 4 comma2)*

Termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.

*(D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 art. 32, comma 4)*

Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano da parte delle persone affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale, da apparecchiature elettromedicali.

*(D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, art. 1, come convertito dall'art. 1 della L. 27 gennaio 2006, n. 22)*

### **Da sabato 10 maggio 2014**

*(dal 15° giorno antecedente quello della votazione)*

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

*(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma1).*

### **Sabato 17 maggio 2014**

*(8° giorno antecedente quello della votazione)*

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, comma2).*

Termine ultimo per l'affissione, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, nonché dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

*(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, comma 1; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31, comma 1, art. 34, comma 1)*

### **Entro giovedì 22 maggio 2014**

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale e dell'ufficio centrale elettorale per le elezioni provinciali, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista (o gruppo di candidati) autorizzati a designare i due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

*(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, comma 2 e art. 35, comma1).*

#### **Entro venerdì 23 maggio 2014**

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2).*

#### **Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2014**

*(due giorni antecedenti a quello della votazione e il giorno della votazione compreso)*

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati.

*(Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera g).*

#### **Sabato 24 maggio 2014**

**Ore 00.00:** scatta il silenzio elettorale

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

*(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9, comma 1).*

#### **Sabato 24 maggio 2014**

*(Pomeriggio del giorno precedente alle elezioni o prima dell'inizio delle votazioni)*

**Ore 16:** Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2, art. 27, comma1 e art. 42, comma3).*

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, comma1, comma5, comma7, comma11).*

#### **Domenica 25 maggio 2014**

*(primo giorno di votazione)*

**ore 07.00:** inizio operazioni di voto.

**ore 23.00:** chiusura dei seggi.

Divieto di:

- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

*(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).*

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2).*

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

#### **Turno di ballottaggio - Domenica 8 giugno 2014**

*(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)*

**ore 07.00:** inizio operazioni di voto.

**ore 23.00:** chiusura dei seggi.

## I grandi comuni al voto in Italia

### Comuni al voto con più di 40mila abitanti


Regione	Provincia	Comune al voto	Popolazione residente	Sindaco uscente
Toscana	Firenze	Firenze	366.039	Matteo Renzi
Puglia	Bari	Bari	313.213	Michele Emiliano
Veneto	Padova	Padova	207.245	Ivo Rossi
Toscana	Prato	Prato	187.159	Roberto Cenni
Emilia-Romagna	Modena	Modena	179.353	Giorgio Pighi
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	Reggio Emilia	163.928	In amministrazione straordinaria
Umbria	Perugia	Perugia	162.986	Wladimiro Boccali
Toscana	Livorno	Livorno	156.998	Alessandro Cosimi
Puglia	Foggia	Foggia	148.573	Giovanni Battista Mongelli
Emilia-Romagna	Ferrara	Ferrara	131.842	Tiziano Tagliani
Abruzzo	Pescara	Pescara	117.091	Luigi Albore Mascia
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Forlì	116.029	Roberto Balzani
Trentino-Alto Adige	Trento	Trento	115.540	Alessandro Andreatta
Lombardia	Bergamo	Bergamo	115.072	Franco Tentorio
Campania	Napoli	Giugliano in Campania	110.473	In amministrazione straordinaria
Umbria	Terni	Terni	109.382	Leopoldo Di Girolamo
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	Cesena	96.984	Paolo Lucchi
Marche	Pesaro e Urbino	Pesaro	94.615	Luca Ceriscioli
Lazio	Roma	Guidonia Montecelio	83.211	Eligio Rubeis
Lombardia	Cremona	Cremona	72.137	Oreste Perri
Lombardia	Pavia	Pavia	68.313	Alessandro Cattaneo
Emilia-Romagna	Modena	Carpi	67.408	Enrico Campedelli
Basilicata	Potenza	Potenza	66.405	Vito Santarsiero
Marche	Pesaro e Urbino	Fano	63.119	Stefano Aguzzi
Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	61.651	Michele Campisi
Umbria	Perugia	Foligno	56.266	Nando Mismetti

Regione	Provincia	Comune al voto	Popolazione residente	Sindaco uscente
Puglia	Foggia	San Severo	54.421	Gianfranco Antonio Savino
Abruzzo	Teramo	Teramo	54.377	Maurizio Brucchi
Liguria	Imperia	Sanremo	53.936	Maurizio Zoccorato
Lazio	Roma	Tivoli	52.983	In amministrazione straordinaria
Lazio	Roma	Civitavecchia	51.449	In amministrazione straordinaria
Sicilia	Catania	Acireale	51.402	Antonino Garozzo
Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	50.624	Nicolo' Cristaldi
Campania	Salerno	Battipaglia	50.513	In amministrazione straordinaria
Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	49.697	Guido Castelli
Toscana	Firenze	Scandicci	49.624	Simone Gheri
Piemonte	Torino	Collegno	49.246	Silvana Accossato
Piemonte	Torino	Rivoli	48.756	Franco Giusto Dessì
Campania	Napoli	Casalnuovo di Napoli	48.542	Antonio Peluso
Molise	Campobasso	Campobasso	48.487	Luigi Di Bartolomeo
Puglia	Bari	Corato	48.339	In amministrazione straordinaria
Toscana	Firenze	Sesto Fiorentino	48.195	Gianni Gianassi
Toscana	Firenze	Empoli	47.912	Luciana Cappelli
Piemonte	Torino	Nichelino	47.657	Giuseppe Catizone
Piemonte	Torino	Settimo Torinese	46.954	Aldo Corgiat Loia
Lombardia	Milano	Paderno Dugnano	46.785	Marco Alparone
Piemonte	Vercelli	Vercelli	46.393	Andrea Corsaro
Toscana	Lucca	Capannori	45.585	Giorgio Del Ghingaro
Piemonte	Biella	Biella	43.675	Donato Gentile
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	43.127	Stefano Cimatti
Sardegna	Sassari	Alghero	40.685	In amministrazione straordinaria
Lombardia	Milano	Rozzano	40.607	In amministrazione straordinaria


(fonte dati Ancitel, popolazione residente 1.1.2013)

## I Comuni al voto a Milano e Monza

**I 31 Comuni della provincia di Monza** (in scuro i comuni con sistema a doppio turno)



**I 71 Comuni della provincia di Milano** (in scuro i comuni con sistema a doppio turno)





## Milano. Elenco dei 58 comuni con sistema elettorale maggioritario a un turno

<b>Comune</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Liste maggioranza in consiglio comunale</b>	<b>Sist. Voto</b>	<b>nota</b>
<b>Albairate</b>	<b>Tarantola Luigi Alberto</b>	VIVERE ALBAIRATE	M	
<b>Arconate</b>	<b>Mantovani Mario</b>	GRANDE ARCONATE SVILUPPO E SOLIDARIETÀ	M	
<b>Arluno</b>	<b>Losa Luigi</b>	ARLUNO SOLIDARIETÀ E PROGRESSO	M	
<b>Assago</b>	<b>Musella Graziano</b>	MUSELLA SINDACO	M	
<b>Basiano</b>	<b>Moretti Paolo</b>	LIBERTA' E SICUREZZA PDL-LN	M	
<b>Bernate Ticino</b>	<b>Chiaromonte Osvaldo</b>	BERNATE E CASATE IN COMUNE	M	
<b>Besate</b>	<b>Casarini Natale</b>	UN PAESE PER NOI	M	
<b>Boffalora sopra Ticino</b>	<b>Trezzani Curzio</b>	LN – POLO PER BOFFALORA	M	
<b>Bubbiano</b>	<b>Cantoni Stefano</b>	BUBBIANO PER VOI	M	
<b>Busto Garolfo</b>	<b>Pirazzini Angelo</b>	NUOVI ORIZZONTI DI LIBERTÀ	M	
<b>Carpiano</b>	<b>Ronchi Francesco</b>	CARPIANO PER TE	M	
<b>Casarile</b>	<b>Brusadelli Giuseppe</b>	OBIETTIVO COMUNE	M	
<b>Casorezzo</b>	<b>Gornati Roberto</b>	CASOREZZO IN COMUNE	M	
<b>Cassina de' Pecchi</b>	<i>D'Amico Claudio (commissario straordinario Falcomatà Lucia)</i>	<i>PDL-LN</i>	M	Comune commissariato
<b>Castano Primo</b>	<b>Rudoni Franco</b>	CASTANO DA VIVERE	M	
<b>Cerro Maggiore</b>	<b>Lazzati Antonio</b>	INSIEME CON ANTONIO LAZZATI	M	
<b>Cesate</b>	<b>Della Rovere Roberto</b>	PER CESATE	M	
<b>Colturano</b>	<b>Cariello Giovanni</b>	CARIELLO SINDACO	M	
<b>Cusago</b>	<b>Pallazzoli Daniela</b>	PDL- BERLUSCONI PER PALLAZZOLI	M	
<b>Gaggiano</b>	<b>Miracoli Franco</b>	UNITI PER GAGGIANO	M	
<b>Gessate</b>	<b>Leoni Mario Giuseppe</b>	L'UNIONE DEMOCRATICA	M	
<b>Grezzago</b>	<b>Mapelli Vittorio</b>	INSIEME PER GREZZAGO	M	
<b>Gudo Visconti</b>	<i>Tedoldi Paola (commissario straordinario Giordano Vittorio)</i>	SCELTA COMUNE	M	Comune commissariato
<b>Inveruno</b>	<b>Crotti Maria Grazia</b>	FORZE POPOLARI PER INVERUNO E FURATO – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ	M	
<b>Lacchiarella</b>	<b>Acerbi Luigi</b>	VIVERE LACCHIARELLA	M	
<b>Liscate</b>	<b>Fulgione Alberto</b>	NOI PER LISCATE	M	
<b>Locate di Triulzi</b>	<b>Preli Severino Carlo</b>	LOCATE DEMOCRATICA E POPOLARE	M	
<b>Marcallo con Casone</b>	<b>Olivares Massimo</b>	LN	M	
<b>Masate</b>	<b>Rocco Vincenzo</b>	INSIEME PER MASATE	M	

<b>Comune</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Liste maggioranza in consiglio comunale</b>	<b>Sist. Voto</b>	<b>nota</b>
<b>Mesero</b>	<b>Molla Riccardo</b>	CON NOI PER MESERO	M	
<b>Morimondo</b>	<b>Marelli Marco Natale</b>	A MISURA D'UOMO	M	
<b>Motta Visconti</b>	<b>Cazzola Laura</b>	PER IL NOSTRO PAESE-CENTRO-SINISTRA	M	
<b>Nosate</b>	<b>Miglio Carlo</b>	NOSATE NUOVA	M	
<b>Ossona</b>	<b>Dell'Acqua Luigi</b>	INCONTRO	M	
<b>Ozzero</b>	<b>Chiodini in Bruni Willie</b>	PROGRESSO PER OZZERO	M	
<b>Pantigliate</b>	<b>Rozzoni Lidia Maria</b>	PANTIGLIATESI PER PANTIGLIATE CON LIDIA ROZZONI	M	
<b>Paullo</b>	<b>Mazzola Claudio Angelo</b>	PER LA CITTÀ DI PAULLO	M	
<b>Pero</b>	<i>Maneggia Luciano (deceduto, sostituito dal vicesindaco Vilardo Carmela)</i>	NOI INSIEME PER PERO	M	
<b>Pogliano Milanese</b>	<b>Magistrelli Vincenzo</b>	INSIEME PER POGLIANO DIFENDERE I VALORI	M	
<b>Pozzuolo Martesana</b>	<b>Caterina Angelo Maria</b>	UNITI PER POZZUOLO	M	
<b>Rescaldina</b>	<b>Magistrali Paolo</b>	MAGISTRALI SINDACO – PDL-LN	M	
<b>Robecco sul Naviglio</b>	<b>Zanoni Giuseppe</b>	ZANONI SINDACO ROBECCO NEL CUORE	M	
<b>Rodano</b>	<b>Comaschi Michele Andrea</b>	RODANO FUTURA	M	
<b>San Colombano al Lambro</b>	<b>Panigada Gianluigi</b>	GRANDE BORGO-PDL-LN	M	
<b>San Vittore Olona</b>	<b>Vercesi Marilena</b>	LN-PDL	M	
<b>San Zenone al Lambro</b>	<b>Fedeli Sergio Giovanni</b>	SAN ZENONE DOMANI	M	
<b>Santo Stefano Ticino</b>	<b>Grillo Augusto</b>	DEMOCRATICI POPOLARI PER SANTO STEFANO TICINO	M	
<b>Settala</b>	<b>Sozzi Enrico</b>	UNITI PER SETTALA	M	
<b>Solaro</b>	<b>Moretti Renzo</b>	INSIEME PER SOLARO	M	
<b>Trezzano Rosa</b>	<b>Limonta Adelio</b>	PROTAGONISTI INSIEME PER TREZZANO	M	
<b>Trezzo sull'Adda</b>	<b>Villa Danilo</b>	PER IL CAMBIAMENTO	M	
<b>Tribiano</b>	<b>Lucente Franco</b>	INSIEME PER TRIBIANO	M	
<b>Truccazzano</b>	<b>Sartirana Vittorio Angelo</b>	NUOVA TRUCCAZZANO	M	
<b>Vanzaghello</b>	<b>Gualdoni Gian Battista</b>	INSIEME PER VANZAGHELLO	M	
<b>Vanzago</b>	<b>Nava Roberto</b>	INSIEME IN CAMMINO	M	
<b>Vaprio d'Adda</b>	<b>Orlandi Roberto</b>	LISTA CIVICA VAPRIESE	M	
<b>Vignate</b>	<b>Vergani Emilio</b>	INSIEME PER VIGNATE	M	
<b>Zelo Surrigone</b>	<b>Guerra Giancarlo</b>	VIVERE ZELO – PDL-LN	M	

## I consiglieri da eleggere nei comuni della provincia di Milano con sistema elettorale maggioritario a un turno, popolazione legale e residente

<i>Comune</i>	<i>Popolazione legale censimento 2011</i>	<i>Popolazione residente 1.1.2013</i>	<i>Consiglieri da eleggere</i>
Albairate	4.621	4.654	7
Arconate	6.524	6.585	10
Arluno	11.495	11.635	16
Assago	8.124	8.244	10
Basiano	3.639	3.691	7
Bernate Ticino	3.071	3.077	7
Besate	2.022	2.058	6
Boffalora sopra Ticino	4.195	4.172	7
Bubbiano	2.215	2.270	6
Busto Garolfo	13.479	13.494	16
Carpiano	3.976	4.000	7
Casarile	3.867	3.953	7
Casorezzo	5.355	5.366	10
Cassina de' Pecchi	13.206	13.290	16
Castano Primo	10.990	11.071	16
Cerro Maggiore	14.735	15.024	16
Cesate	13.858	13.985	16
Colturano	1.952	2.012	6
Cusago	3.597	3.671	7
Gaggiano	8.933	8.974	10
Gessate	8.664	8.765	10
Grezzago	2.842	2.912	6
Gudo Visconti	1.711	1.711	6
Inveruno	8.609	8.577	10
Lacchiarella	8.390	8.651	10
Liscate	4.050	4.090	7
Locate di Triulzi	9.655	9.861	10
Marcallo con Casone	6.032	6.108	10
Masate	3.312	3.494	7
Mesero	3.909	4.030	7

<i>Comune</i>	<i>Popolazione legale censimento 2011</i>	<i>Popolazione residente 1.1.2013</i>	<i>Consiglieri da eleggere</i>
Morimondo	1.183	1.195	6
Motta Visconti	7.601	7.647	10
Nosate	689	703	6
Ossona	4.134	4.214	7
Ozzero	1.467	1.501	6
Pantigliate	5.841	5.844	10
Paullo	11.014	11.153	16
Pero	10.291	10.324	16
Pogliano Milanese	8.141	8.160	10
Pozzuolo Martesana	7.983	8.190	10
Rescaldina	13.920	14.012	16
Robecco sul Naviglio	6.842	6.877	10
Rodano	4.526	4.677	7
San Colombano al Lambro	7.336	7.299	10
San Vittore Olona	8.254	8.253	10
San Zenone al Lambro	4.186	4.242	7
Santo Stefano Ticino	4.801	4.898	7
Settala	7.328	7.355	10
Solaro	13.890	14.026	16
Trezzano Rosa	4.861	4.988	7
Trezzo sull'Adda	11.883	11.989	16
Tribiano	3.312	3.422	7
Truccazzano	5.968	6.026	10
Vanzaghello	5.344	5.376	10
Vanzago	8.914	8.884	10
Vaprio d'Adda	8.126	8.407	10
Vignate	9.053	9.138	10
Zelo Surrigone	1.477	1.627	6
<b>totale</b>	<b>385.393</b>	<b>389.852</b>	

*(popolazione residente fonte dati Istat)*

**Milano. Elenco dei 13 Comuni al voto in provincia di Milano con sistema elettorale maggioritario, con eventuale secondo turno e riparto proporzionale dei seggi di minoranza**

<i>Comune</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Liste componenti la maggioranza in consiglio</i>	<i>Sist. voto</i>	<i>nota</i>
<b>Cesano Boscone</b>	<b>D'Avanzo Vincenzo</b>	LISTA CIVICA PER D'AVANZO-INSIEME PER CESANO BOSCONE-IDV-PD	P	
<b>Cormano</b>	<b>Cornelli Roberto</b>	CORMANO CON CORNELLI-PRC CI-PD	P	
<b>Cornaredo</b>	<b>Bassani Luciano</b>	PDL-LN	P	
<b>Cusano Milanino</b>	<b>Ghisellini Sergio</b>	PDL-LN	P	
<b>Lainate</b>	<b>Landonio Alberto</b>	LAINATE NEL CUORE-LISTA ADRIANO ANZANI-UNIONE DEMOCRATICA	P	
<b>Melzo</b>	<b>Perego Vittorio</b>	INSIEME PER MELZO-CIVILTA' MELZESE	P	
<b>Novate Milanese</b>	<b>Guzzeloni Lorenzo</b>	SIAMO CON LORENZO GUZZELONI-NOVATE VIVA-IDV-PD	P	
<b>Paderno Dugnano</b>	<b>Alparone Marco</b>	NCD-PDL - FI-LN-LISTA CIVICA DI MAIO	P	
<b>Peschiera Borromeo</b>	<b>Falletta Antonio Salvatore</b>	PDL-LN	P	
<b>Pioltello</b>	<i>Concas Antonio (commissario straordinario Cirelli Cristiana)</i>	PD-PSI DEMOCRATICI PER PIOLTELLO-LISTA PER PIOLTELLO	P	Comune commissariato
<b>Rozzano</b>	<i>D'Avolio Massimo (sostituito dal vicesindaco Gaeta Errico)</i>	ROZZANO PER D'AVOLIO-UNITI PER ROZZANO-PRC-LA SINISTRA PER ROZZANO-PD	P	Sindaco decaduto
<b>Settimo Milanese</b>	<b>Sacchi Massimo</b>	IDV-PD	P	
<b>Trezzano sul Naviglio</b>	<i>Tomasino Giorgio (commissario straordinario Scaduto Giuseppa)</i>	PDL-LN-TREZZANO SUL NAVIGLIO OLTRE	P	Comune commissariato

**I consiglieri da eleggere nei comuni della provincia di Milano con sistema elettorale maggioritario, con eventuale secondo turno, popolazione legale e residente**

<i>Comune</i>	<i>Popolazione legale censimento 2011</i>	<i>Popolazione residente 1.1.2013</i>	<i>Consiglieri da eleggere</i>
Cesano Boscone	23.398	23.135	16
Cormano	19.944	20.055	16
Cornaredo	20.121	19.928	16
Cusano Milanino	18.905	18.759	16
Lainate	25.054	25.182	16
Melzo	18.203	18.224	16
Novate Milanese	19.938	20.145	16
Paderno Dugnano	46.562	46.785	24
Peschiera Borromeo	22.254	22.515	16
Pioltello	35.066	35.770	24
Rozzano	39.983	40.607	24
Settimo Milanese	19.148	19.573	16
Trezzano sul Naviglio	20.018	20.213	16
<b>totale</b>	<b>328.594</b>	<b>330.891</b>	

(popolazione residente fonte dati Istat)

## Monza. I 26 comuni con sistema elettorale maggioritario a un turno

Comune	Sindaco	Liste maggioranza in consiglio comunale	Sist. Voto	nota
<b>Agrate Brianza</b>	Colombo Ezio	INSIEME PER AGRATE	M	
<b>Aicurzio</b>	Baraggia Matteo R.	PER AICURZIO	M	
<b>Albate</b>	ConfalonieriDiego	PDL-LN	M	
<b>Barlassina</b>	Frontini in Molteni Anna M.	INSIEME PER BARLASSINA	M	
<b>Bellusco</b>	Invernizzi Roberto	PROGETTO DEMOCRATICO POPOLARE	M	
<b>Bernareggio</b>	Biella Emilio	CENTRODESTRA - PDL-LN	M	
<b>Briosco</b>	Folco Andrea	PROGETTO BRIOSCO	M	
<b>Burago di Molgora</b>	Stringhini Giorgio Giovanni ( <i>funzioni svolte dal vicesindaco Mandelli Angelo</i> )	IMPEGNO PER BURAGO	M	Consiglio sciolto per decesso del Sindaco
<b>Busnago</b>	Quadri Danilo	PROGETTO BUSNAGO	M	
<b>Camparada</b>	Carniel Giuliana	UNITI PER CAMPARADA	M	
<b>Caponago</b>	Cavenago Carlo	RINNOVAMENTO	M	
<b>Cavenago di Brianza</b>	Galbiati Sem	UNITI PER CAVENAGO	M	
<b>Ceriano Laghetto</b>	Cattaneo Dante	PDL-LN	M	
<b>Cornate D'Adda</b>	Quadri Fabio	PDL-LN	M	
<b>Correzzana</b>	Zanone Poma Andrea	UNITI PER CORREZZANA	M	
<b>Mezzago</b>	Colombo Antonio	MEZZAGO DEMOCRATICA	M	
<b>Misinto</b>	Zanotti Enrico	NUOVI ORIZZONTI MISINTO	M	
<b>Ornago</b>	Erba Maurizia	PROGRESSO E SOLIDARIETA'	M	
<b>Renate</b>	Gerosa Antonio	PDL-LN	M	
<b>Roncello</b>	Giacomin Davide C.	UNA NUOVA IDEA PER RONCELLO	M	
<b>Ronco Briantino</b>	Colombo Francesco	VIVERE RONCO	M	
<b>Sovico</b>	Colombo Alfredo	UNITI PER SOVICO	M	
<b>Triuggio</b>	Manzoni Paolo	MANZONI SINDACO PDL - LN	M	
<b>Usmate Velate</b>	Riva Maria Elena	PER USMATE VELATE	M	
<b>Veduggio con Colzano</b>	Fumagalli Gerardo	CAMBIAMO VEDUGGIO-PDL-LN	M	
<b>Villasanta</b>	Merlo Emilio	PDL-LN	M	

## I consiglieri da eleggere nei comuni della provincia di Monza con sistema elettorale maggioritario a un turno, popolazione legale e residente

Comune	Popolazione legale censimento 2011	Popolazione residente 1.1.2013	Consiglieri da eleggere
Agrate Brianza	14.770	15.035	16
Aicurzio	2.067	2.059	6
Albate	6.190	6.296	10
Barlassina	6.826	6.789	10
Bellusco	7.212	7.345	10
Bernareggio	10.555	10.672	16
Briosco	5.966	5.977	10
Burago di Molgora	4.240	4.283	7
Busnago	6.413	6.578	10
Camparada	2.074	2.110	6
Caponago	5.226	5.251	10
Cavenago di Brianza	6.883	7.003	10
Ceriano Laghetto	6.324	6.436	10
Cornate D'Adda	10.363	10.528	16

<i>Comune</i>	<i>Popolazione legale censimento 2011</i>	<i>Popolazione residente 1.1.2013</i>	<i>Consiglieri da eleggere</i>
Correzzana	2.657	2.768	6
Mezzago	4.106	4.262	7
Misinto	5.195	5.296	10
Ornago	4.702	4.861	7
Renate	4.177	4.180	7
Roncello	3.925	4.106	7
Ronco Briantino	3.389	3.386	7
Sovico	8.069	8.203	10
Triuggio	8.546	8.725	10
Usmate Velate	10.033	10.108	16
Veduggio con Colzano	4.434	4.450	7
Villasanta	13.619	13.712	16
<b>totale</b>	<b>167.961</b>	<b>170.419</b>	

(popolazione residente fonte dati Istat)

### I 5 Comuni al voto in provincia di Monza e della Brianza con sistema elettorale maggioritario con eventuale secondo turno e riparto proporzionale dei seggi di minoranza

<i>Comune</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Liste componenti la maggioranza in consiglio</i>	<i>Sist. voto</i>	<i>nota</i>
<b>Besana in Brianza</b>	Gatti Vittorio	GATTI SINDACO-PDL-LN-UDC-GRUPPOMISTO	P	
<b>Bovisio Masciago</b>	Galimberti Emanuele	PDL-LN	P	
<b>Concorezzo</b>	Borgonovo Riccardo	CON NOI PER CONCOREZZO	P	
<b>Giussano</b>	Riva Gian Paolo	PDL-LN	P	
<b>Muggiò</b>	Zanantoni Pietro Stefano	PDL-LN-BRIANZA 2009 PER IL BENE DI MUGGIO'	P	

### I consiglieri da eleggere nei comuni della provincia di Milano con sistema elettorale maggioritario, con eventuale secondo turno, popolazione legale e residente

<i>Comune</i>	<i>Popolazione legale censimento 2011</i>	<i>Popolazione residente 1.1.2013</i>	<i>Consiglieri da eleggere</i>
Besana in Brianza	15.510	15.583	16
Bovisio Masciago	16.596	16.712	16
Concorezzo	15.193	15.448	16
Giussano	24.527	24.854	16
Muggiò	23.208	23.443	16
<b>totale</b>	<b>95.034</b>	<b>96.040</b>	

(popolazione residente fonte dati Istat)

## I Comuni al voto nelle altre province lombarde per sistema elettorale

Si tratta di 940 comuni (circa il 70% del totale dei comuni delle 10 province qui di seguito) di cui 15, riconoscibili dal grassetto, con il sistema proporzionale (tra essi tre capoluoghi di provincia: Bergamo, Cremona e Pavia) e 925 con quello maggioritario. Si segnala la presenza di 9 municipalità di nuova costituzione (identificabili dal corsivo) nati dalla fusione tra due e più comuni.

Provincia di Bergamo (173)	Castro	Lurano
Adrara San Martino	Cavernago	Luzzana
<b>Albino</b>	Cazzano Sant'Andrea	Madone
Algua	Cene	Martinengo
Almenno San Bartolomeo	Cerete	Misano di Gera D'adda
Almenno San Salvatore	Chignolo d'Isola (commissariato)	Moio dè Calvi
Alzano Lombardo (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)	Ciserano	Monasterolo del Castello
Ambivere	Colere	Montello
Antegnate	Colzate	Morengo
Arcene	Comun Nuovo	Mornico al Serio
Azzano San Paolo	Corna Imagna	Mozzanica
Azzone	Cortenuova	Olmo al Brembo
Bagnatica	Costa di Mezzate	Oneta
Barbata	Costa di Serina	Onore
Bariano	Costa Valle Imagna	Orio al Serio
Barzana	Covo	Ornica
Berbenno	Credaro	Osio Sopra
<b>Bergamo</b>	Cusio	Osio Sotto
Berzo San Fermo	<b>Dalmine</b> (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)	Pagazzano
Bianzano	Dossena	Parre
Bolgare	Endine Gaiano	Pedrengo
Boltiere	Entratico	Peia
Bonate Sopra	Fara Gera d'Adda	Piario
Bonate Sotto	Fara Olivana con Sola	Piazza Brembana
Bossico	Fino del Monte	Piazzatorre
Bracca	Fiorano al Serio	Pognano
Branzi	Fontanella	Ponte Nossa (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)
Brembate	Fonteno	Ponteranica
Brignano Gera d'Adda	Foppolo	Pontida
Brumano	Foresto Sparso	Pontirolo Nuovo
Brusaporto	Fuipiano Valle Imagna	Pradalunga
Calcio	Gandellino	Premolo
Calvenzano	Gandosso	Presezzo
Camerata Cornello	Gaverina Terme	Ranica
Canonica d'Adda	Ghisalba	Ranzanico
Capizzone	Gorlago	Riva di Solto
Caprino Bergamasco	Gorle	Rogno
Carobbio degli Angeli	Grassobbio	<b>Romano di Lombardia</b>
Carona	Grone	Roncobello
Carvico	Grumello del Monte	Roncola
Casazza	Isola di Fondra	Rota d'Imagna
Casirate d'Adda	Isso	Rovetta
Cassiglio	Lallio	Santa Brigida
Castel Rozzone	Lenna	<i>Sant'Omobono Terme</i> (comune di nuova costituzione)
Castelli Calepio	Levate	Sarnico
	Locatello	
	Lovere	



Scanzorosciate
Schilpario
Sedrina
Selvino
<b>Seriate</b> (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)
Songavazzo
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Spinone al Lago
Spirano
Stezzano
Suisio
Taleggio
Tavernola Bergamasca
Telgate
Terno d'Isola
Torre Boldone
Torre Dè Roveri
Trescore Balneario
Treviolo
Ubiale Clanezzo
<i>Val Brembilla</i> (comune di nuova costituzione)
Valbondione (commissariato)
Valbrembo
Valgoglio
Valleve
Valtorta
Vedeseta
Verdello
Vertova
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villa d'Almè
Villa di Serio
Zandobbio
Zanica
Zogno
<b>Provincia di Brescia (147)</b>
Adro
Alfianello
Angolo Terme
Bagolino
Barbariga
Bassano Bresciano
Bedizzole
Berzo Demo
Bione
Borgo San Giacomo
Borgosatollo
Botticino

Bovezzo
Brandico
Braone
Breno
Brione
Caino
Calcinato
Calvagese della Riviera
Calvisano
Capo di Ponte
Capovalle
Capriolo
Carpenedolo
Castegnato
Castenedolo
Casto
Castrezzato
Cedegolo
Cellatica
Cerveno
Ceto
Cevo
<b>Chiari</b>
Cigole
Cimbergo
Cividate Camuno
Coccaglio
Cologne
Comezzano-Cizzago
Concesio
Corteno Golgi
Corzano
Dello
Edolo
Erbusco
Fiesse
Gambara
Gardone Riviera
Gardone val Trompia
Gargnano
Gavardo
<b>Ghedì</b>
Gianico
Idro
Irma
Iseo
Lavenone
Leno
Limone sul Garda
Lodrino
Lograto
Longhena
Lozio
<b>Lumezzane</b>
Maclodio

Mairano
Malegno
Manerba del Garda
Marcheno
Marmentino
Marone
Mazzano
Monno
Monte Isola
Monticelli Brusati
<b>Montichiari</b>
Montirone
Mura
Muscoline
Niardo
Nuvolento
Nuvolera
Ome
Orzinuovi
Orzivecchi
Padenghe sul Garda
Paderno Franciacorta
Paisco Lovenò
Paitone
Paratico
Passirano
Pavone del Mella
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Pisogne
Polaveno
Pompiano
Pontevico
Pozzolengo
Pralboino
Preseglie
Prestine
Prevalle
Provaglio d'Iseo
Puegnago sul Garda
Remedello
Rezzato
Roccafranca
Rodengo-Saiano
Roè Volciano
Rudiano
Sabbio Chiese
Sale Marasino
Salò
San Felice del Benaco
San Gervasio Bresciano
San Paolo
Sarezzo
Saviore dell'Adamello

Sellero
Seniga
Serle
Sirmione
Sonico (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)
Sulzano
Tavernole sul Mella
Temù
Tignale
Tremosine
Treviso Bresciano
Urago d'Oglio
Vallio Terme
Valvestino
Verolanuova
Verolavecchia
Vestone
Veza d'Oglio
Villa Carcina
Villachiera
Villanuova sul Clisi
Vione
Visano
Vobarno
Zone
Provincia di Como (97)
Albavilla (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)
Albese con Cassano
Albiolo
Alserio
Alzate Brianza
Anzano del Parco
Argegno (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)
Arosio
<i>Bellagio</i> (comune di nuova costituzione)
Bene Lario
Binago
Bizzarone
Blevio
Bregnano
Brenna
Brunate
Cabiate
Cadorago
Caglio
Cagno
Canzo
Capiago Intimiano
Carimate
Casasco d'Intelvi
Caslino d'Erba

Castelmarte
Castelnuovo Bozzente
Castiglione d'Intelvi
Cavallasca
Cerano d'Intelvi
Ceremate
Cirimido
Civenna
Claino con Osteno
Colonno
<i>Colverde</i> (comune di nuova costituzione)
Corrido
Crema
Cucciago
Cusino
Dizzasco
Dongo
Dosso del Liro
Faggeto Lario
Fenegrò
Figino Serenza
Fino Mornasco
Garzeno
Grandate
Laino
Lezzeno
Limido Comasco
Livo
Locate Varesino
Lomazzo
Longone al Segrino
Luisago
Lurago Marinone
Lurate Caccivio
Magreglio (commissariato)
<b>Mariano Comense</b> (commissariato)
Maslianico
Menaggio
Merone
Moltrasio
Monguzzo
Montano Lucino
Musso
Oltrona di San Mamette
Peglio
Pellio Intelvi
Plesio
Pognana Lario
Ponte Lambro
Porlezza
Proserpio
Ramponio Verna

Rezzago
Ronago
Rovellasca
Rovello Porro
Sala Comacina
San Nazzaro val Cavargna
Schignano
Senna Comasco
Solbiate
Stazzona
Torno
<i>Tremezzina</i> (comune di nuova costituzione)
Uggiate - Trevano
Valbrona
Valmorea
Val Rezzo
Veniano
Vercana
Vertemate con Minoprio
Villa Guardia
Zelbio
Provincia di Cremona (92)
Acquanegra Cremonese
Agnadello
Annicco
Bagnolo Cremasco
Bonemerse
Bordolano
Ca' D'andrea
Calvatone
Camisano
Cappella Cantone
Cappella dè Picenardi
Capralba
Casalbuttano ed Uniti
Casale Cremasco-Vidolasco
Casaletto Ceredano
Casaletto di Sopra
Casaletto Vaprio
<b>Casalmaggiore</b>
Casalmorano
Casteldidone
Castelleone
Castelverde
Castelvisconti
Cella Dati
Chieve
Cicognolo
Cingia dè Botti
Corte dè Cortesi con Cignone

<b>Cremona</b>
Crotta d'Adda
Cumignano sul Naviglio
Derovere
Dovera
Drizzona
Fiesco
Formigara
Gabbioneta Binanuova
Gadesco Pieve Delmona
Genivolta (commissariato)
Gerre dè Caprioli
Gombito
Grontardo
Grumello Cremonese ed Uniti
Gussola
Isola Dovarese
Madignano
Malagnino
Martignana di Po
Monte Cremasco
Montodine
Moscazzano
Motta Baluffi
Offanengo
Olmeneta
Ostiano
Paderno Ponchielli
Pandino (commissariato)
Persico Dosimo
Pescarolo ed Uniti
Pessina Cremonese
Piadena (consiglio sciolto per decesso Sindaco)
Pieranica
Pieve d'Olmi
Quintano
Ricengo
Ripalta Arpina
Ripalta Cremasca
Ripalta Guerina
Rivarolo del Re ed Uniti
Romanengo
Salvirola
San Bassano
San Daniele Po
Scandolara Ravara
Scandolara Ripa d'Oglio
Sergnano
Solarolo Rainerio
Soresina (commissariato)
Sospiro
Spinadesco

Spineda
Stagno Lombardo
Ticengo
Torlino Vimercati
Tornata
Torre dè Picenardi
Trigolo
Vaiano Cremasco
Vailate
Vescovato
Volongo
Voltido
<b>Provincia di Lecco (57)</b>
Abbadia Lariana
Airuno
Annone di Brianza
Barzago
Barzio
Bosisio Parini
Bulciago
Carenno
Casargo
Casatenovo
Cassago Brianza
Cassina Valsassina
Castello di Brianza
Civate
Colle Brianza
Cortenova
Costa Masnaga
Cremella
Dervio
Dolzago
Dorio
Erve
Esino Lario
Galbiate
Garbagnate Monastero
Imbersago
Introbio
Introzzo
Lierna
Lomagna
Malgrate
Margno
Merate
Moggio

Molteno
Monte Marenzo
Monticello Brianza
Oggiono
Osnago
Paderno d'Adda
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Premana
Primaluna
Rogeno
Sirone
Suello
Taceno
Torre dè Busi
Tremenico
Valgreghentino
Valmadrera
Vendrogno
Vercurago
<i>Verderio (comune di nuova costituzione)</i>
Vestreno
<b>Provincia di Lodi (52)</b>
Abbadia Cerreto
Bertonico
Boffalora d'adda
Borghetto Lodigiano
Brembio
Camairago
Casaletto Lodigiano
Casalmaiocco
Casalpusterlengo
Caselle Landi
Caselle Lurani
Castelnuovo Bocca d'Adda
Castiraga Vidardo
Cavacurta
Cervignano d'Adda
Comazzo
Cornegliano Laudense
Corno Giovine
Corte Palasio
Crespiatica

Fombio
Galgagnano
Guardamiglio
Graffignana
Livraga
Lodi Vecchio
Maccastorna
Mairago
Maleo (consiglio sciolto per decadenza Sindaco)
Marudo
Massalengo
Meleti
Merlino
Montanaso Lombardo
Mulazzano
Orio Litta
Ospedaletto Lodigiano
Ossago Lodigiano
Pieve Fissiraga
Salerano sul Lambro
San Fiorano
San Martino in Strada
San Rocco al Porto
Santo Stefano Lodigiano
Secugnago
Senna Lodigiana
Somaglia
Tavazzano con Villavesco
Terranova dei Passerini
Turano Lodigiano
Villanova del Sillaro
Zelo Buon Persico
Provincia di Mantova (43)
Asola
Bagnolo San Vito
Bigarello
<i>Borgovirgilio</i> (comune di nuova costituzione)
Bozzolo
Canneto sull'oglio
Carbonara di Po
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castel d'Ario
Castelbelforte

Cavriana
Commessaggio
Dosolo
Felonica
Gazoldo degli Ippoliti
Gonzaga
Magnacavallo
Mariana Mantovana
Marmirolo
Medole
Motteggiana
Ostiglia (consiglio sciolto per desesso Sindaco)
Pegognaga
Pieve di Coriano
Piubega
Ponti sul Mincio
<b>Porto Mantovano</b>
Quingentole
Rivarolo Mantovano
Roncoferraro
Roverbella
Sabbioneta
San Giacomo delle Segnate
San Giorgio di Mantova
Schivenoglia
Serravalle a Po
Solferino
Sustinente
<b>Suzzara</b>
Villa Poma
Volta Mantovana
Provincia di Pavia (135)
Albaredo Arnaboldi
Albonese
Albuzzano
Arena Po
Bagnaria
Barbianello
Bascapè
Battuda
Belgioioso
Bereguardo
Borgo Priolo
Borgoratto Mormorolo
Bornasco
Brallo di Pregola
Bressana Bottarone
Campospinoso
Candia Lomellina
Canevino
Canneto Pavese
Carbonara al Ticino

Casanova Lonati
Casatisma
Casei Gerola
Casorate Primo
Cassolnovo
Castana
Casteggio
Castelletto di Branduzzo
Castelnovetto
Cava Manara
Cecima
Ceranova
Cernago
Certosa di Pavia
Cervesina
Chignolo Po
Cigognola (commissariato)
Cilavegna
Codevilla
Copiano
Corana
<i>Cornale e Bastida</i> (comune di nuova costituzione)
Corvino San Quirico
Cura Carpignano
Dorno
Ferrera Erbognone
Filighera
Fortunago
Gallivola
Gambarana
Genzone
Gerenzago
Godiasco
Golferenzo
Inverno e Monteleone
Landriano
Langosco
Linarolo
Lirio
Lomello
Lungavilla
Maghero
Marcignago
Menconico
Montalto Pavese
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montescano
Montesegale
Mornico Losana
Olevano di Lomellina

Oliva Gessi	Vidigulfo	Postalesio
Ottobiano	Villa Biscossi	Prata Campportaccio
Palestro	Villanova d'Ardenghi	Rogolo
Pancarana	Villanterio	Samolaco
Parona	Vistarino	San Giacomo Filippo
<b>Pavia</b>	Volpara	Sernio
Pietra dè Giorgi	Zavattarello	Sondalo
Pieve Albignola	Zeccone	Spriana
Pieve Porto Morone	Zeme	Talamona
Pinarolo Po	Zerbo	Tartano
Pizzale	Zerbolò	Tirano
Ponte Nizza	Zinasco	Torre di Santa Maria
Rea		Tovo di Sant'Agata
Redavalle	Provincia di Sondrio (60)	Traona
Retorbido	Albaredo per San Marco	Tresivio
Robbio	Albosaggia	Val Masino
Robecco Pavese	Andalo Valtellino	Valdisotto
Rocca dè Giorgi	Bema	Verceia
Rocca Susella	Berbenno di Valtellina	Vervio
Romagnese	Bianzone	Villa di Tirano
Roncaro	Buglio in Monte	
Rosasco	Caiolo	Provincia di Varese (84)
Ruino	Caspoggio (commissariato)	Angera (commissariato)
San Giorgio di Lomellina	Castello dell'acqua	Arcisate
San Martino Siccomario	Castione Andevenno	Arsago Seprio
San Zenone al Po	Cedrasco	Azzio
Santa Cristina e Bissone	Chiavenna	Bardello
Santa Giuletta	Chiuro	Bedero Valcuvia
Santa Margherita di Staffora	Cino	Besnate
Santa Maria della Versa (consiglio sciolto per decesso Sindaco)	Civo	Biandronno
Sant'alessio con Vialone	Colorina	Bisuschio
Sartirana Lomellina	Delebio	Bodio Lomnago
Scaldasole	Dubino (commissariato)	Bregano
Semiana	Faedo Valtellino	Brinzio
Silvano Pietra	Forcola	Brunello
Siziano	Fusine	Brusimpiano
Spessa	Gordona	Buguggiate
Stradella	Grosio	Cadrezzate
Torrazza Coste	Grosotto	Cantello
Torre Beretti e Castellaro	Lanzada	Caravate
Torre d'Arese	Lovero	Cardano al Campo (consiglio sciolto per decesso Sindaco)
Torre dè Negri	Madesimo	Carnago
Torre d'Isola	Mazzo di Valtellina	Caronno Varesino
Travacò Siccomario	Menarola	Casalzuigno
Tromello	Mese	Casciago
Trovo	Montagna in Valtellina	Cassano Valcuvia
Valeggio	Morbegno	Castello Cabiaglio
Valle Salimbene	Novate Mezzola	Castelseprio
Valverde	Pedesina	Castelvecchana
Varzi	Piantedo	Castiglione Olona
Velezzo Lomellina	Piateda	Castronno
Verretto	Piuro	Cavaria con Premezzo
	Poggiridenti	Cazzago Brabbia
	Ponte in Valtellina	

Comabbio
Crosio della Valle
Cuasso al Monte
Cunardo
Curiglia con Monteviasco
Cuveglia
Cuvio
Dumenza
Fagnano Olona (commissariato)
Ferrera di Varese
Gavirate
Gazzada Schianno
Germignaga
Gorla Minore
Gornate Olona
Grantola
Induno Olona
Ispra
Lonate Ceppino

Lonate Pozzolo
Lozza
<i>Maccagno con Pino e Veddasca</i> (comune di nuova costituzione)
Malgesso
Marnate
Marzio
Masciago Primo
Mercallo
Mesenzana (commissariato)
Montegrino Valtravaglia
Monvalle
Morazzone
Mornago
Olgiate Olona
Orino
Osmate
Porto Valtravaglia

Rancio Valcuvia
Ranco
Sangiano
Sesto Calende
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Taino
Ternate
Travedona-Monate
Tronzano Lago Maggiore
Uboldo
Valganna
Varano Borghi
Vedano Olona
Venegono Inferiore
Viggiù
Vizzola Ticino

# Elezioni Città metropolitana di Milano

## **Città metropolitana di Milano, elezioni di secondo grado, autunno 2014**

Il 3 aprile 2014 è stata approvata la Legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

### *Sintesi<sup>10</sup> della Legge*

La legge si compone di un unico articolo, composto di 151 commi, che disciplinano i seguenti punti:

- città metropolitane;
- organi e funzioni delle province;
- Roma capitale;
- unioni e fusioni di Comuni e contiene una delega al Governo riguardante il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia;
- la composizione dei consigli e delle giunte dei comuni fino a 10.000 abitanti;
- norme finali, incluse le abrogazioni.

### *La Città Metropolitana e i suoi organi*

I commi 5-50 recano l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane. Gli organi della città metropolitana sono:

- il sindaco metropolitano,
- il consiglio metropolitano
- la conferenza metropolitana

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo (comma 19); il sindaco metropolitano ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (comma 8). Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, che esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento; qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del proprio comune, il vicesindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco. Il sindaco metropolitano può assegnare deleghe al vicesindaco e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani; l'assegnazione di deleghe a consiglieri metropolitani avviene nel rispetto del principio di collegialità (commi 40 e 41).

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (24, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; 18, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di abitanti; 14, se pari o inferiore a 800.000) (comma 20). È l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (comma 8).

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana (comma 42). È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi (comma 20).

---

<sup>10</sup> Liberamente tratta dal Dossier del Servizio studi della Camera 77/2

### *Sistema elettorale del Consiglio metropolitano*

Il consiglio metropolitano è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco (comma 21). Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il Senato ha confermato che la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (come già si desume dal disposto del comma 39) (comma 25).

Il voto dei sindaci e consiglieri è ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune; le fasce demografiche sono determinate dal comma 33.

Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva (Allegato A).

Il sistema elettorale (commi 26-38) è un sistema proporzionale per liste; ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista; il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati secondo il metodo d'Hondt.

Ai fini di promuovere la rappresentanza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (percentuale introdotta dal Senato, in luogo dei due terzi previsti nel testo della Camera), a pena di inammissibilità.

Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali (commi 27-28).

### *Istituzione della Città Metropolitana. Elezione della Conferenza statutaria*

La prima istituzione delle città metropolitane è disciplinata dai commi 12-18, che delineano un procedimento piuttosto articolato. Le città metropolitane sono costituite alla data di entrata in vigore della legge nel territorio delle Province omonime.

E' stata mantenuta l'elezione di una conferenza statutaria, cui si applicano le norme sul numero di componenti e sull'elezione del consiglio metropolitano; la conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo.

La conferenza è incaricata di redigere una proposta di statuto della città metropolitana entro il 30 settembre 2014, trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto

Fino al 31 dicembre 2014, restano in carica, a titolo gratuito, il Presidente della provincia, che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale per l'ordinaria amministrazione - nei limiti di quanto previsto dal TUEL per la gestione provvisoria del bilancio - e per gli atti urgenti e prorogabili; ciò in deroga alla disposizione della legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 325, L. 147/2013) che dispone il commissariamento delle province che scadono o i cui organi cessano nel primo semestre del 2014.

Per le province commissariate, il commissariamento è prorogato al 31 dicembre 2014.

Si applicano le disposizioni sul riordino delle funzioni delle province di cui ai commi 85-97 (comma 14).

### *Elezione del Consiglio e della Conferenza metropolitana*

Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (comma 15).

Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto (comma 15). Si osserva che il comma 9 assegna il potere di approvazione dello statuto non al consiglio metropolitano, ma alla conferenza metropolitana, su proposta del consiglio medesimo.

Ai sensi del comma 16, l'effettivo passaggio dalla provincia alla città metropolitana avviene il 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale la città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interna. Da tale data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, ai sensi dei commi 44-46.



## Appendice Normativa

**Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)**

### Art. 1

....OMISSIS....

**398.** In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

**399.** A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «venerdì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «venerdì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del venerdì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del venerdì».

**400.** Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento e' divenuta definitiva»;

- f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 e' abrogato;
  - g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
  - h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;
    - 2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti;
    - 3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
    - 4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
  - i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
  - l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo e' soppresso;
  - m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».
- 401.** Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

## **Decreto 24 gennaio 2014 “Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali”. (14A00649) (GU n.27 del 3-2-2014)**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 400, lettera m), primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) », a norma del quale, con decreto del Ministro dell'Interno non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

Visto l'art. 27, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, tra cui quella disposta con il citato art. 1, comma 400, lettera m), secondo periodo, a norma del quale, sulle schede del primo turno dei comuni più grandi, i contrassegni delle liste collegate devono essere riportati sotto, e non più a fianco, ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco ad essi collegati;

Visto l'art. 2 della legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali», che ha introdotto la doppia preferenza di genere nei comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali, e le allegate tabelle A, B, C, D limitatamente alle elezioni comunali, nonché E ed F, che devono intendersi non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 1, comma 400, lettera m), della legge n. 147 del 2013;

Considerata la necessità di determinare i modelli delle schede per il primo turno di votazione e per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali ricollocando, a norma dell'art. 1, comma 400, lettera m), della legge n. 147 del 2013, i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di

schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose ed allo scopo di semplificare le operazioni di voto e di scrutinio;

Decreta:

Art. 1

1. Le schede relative al primo turno di votazione ed al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale sono fornite a cura del Ministero dell'interno, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 24 gennaio 2014

Il Ministro: Alfano  
Tabelle in formato grafico

Tabella A

Modello della parte interna della scheda di votazione per il primo turno dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>1 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/>	<p>4 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/>		
<p>2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/>	<p>5 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/>		
<p>3 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/>			

NOTA BENE ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: su tali parti sono stampati secondo l'ordine di sorteggio, partendo da sinistra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno il nominativo di un candidato a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata ed una riga tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale.

Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il numero dei suddetti rettangoli riportati in ciascuna parte è pari al massimo a tre, purché non vi siano più di dodici candidati a sindaco; in tale ultimo caso, il numero dei suddetti rettangoli riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quattro.

Ove necessario per la stampa di tutti i nominativi dei candidati a sindaco e dei contrassegni nel rispetto delle presenti disposizioni, la scheda è ampliata in larghezza prevedendo la quinta parte ed eventuali parti successive.

La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite.

## Tabella B

Modello della parte interna della scheda di votazione per il primo turno dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>1 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>	<p>4 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>		
<p>2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>	<p>5 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>		
<p>3 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <hr/> <hr/>			

## NOTA BENE ALLA TABELLA B

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: su tali parti sono stampati secondo l'ordine di sorteggio, partendo da sinistra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti il nominativo di un candidato a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata e due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

\* Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, il numero dei suddetti rettangoli riportati in ciascuna parte è pari al massimo a tre, purché non vi siano più di dodici candidati a sindaco; in tale ultimo caso, il numero dei suddetti rettangoli riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quattro.

Ove necessario per la stampa di tutti i nominativi dei candidati a sindaco e dei contrassegni nel rispetto delle presenti disposizioni, la scheda è ampliata in larghezza prevedendo la quinta parte ed eventuali parti successive.

La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite.

## Tabella C

Modello della parte interna della scheda di votazione per il turno di ballottaggio dell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">1</div> <div> <p><b>NOME E COGNOME</b></p> <p><small>AMMISSO AL BALLOTTAGGIO</small></p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">2</div> <div> <p><b>NOME E COGNOME</b></p> <p><small>AMMISSO AL BALLOTTAGGIO</small></p> </div> </div> </div>		

## NOTA BENE ALLA TABELLA C

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: sulla prima e sulla seconda parte sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, due rettangoli contenenti ciascuno il nominativo di un candidato a sindaco ammesso al ballottaggio posto a fianco del contrassegno della lista ad esso collegata.

La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite.

Tabella D

Modello della parte interna della scheda di votazione per il primo turno dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<b>NOME E COGNOME</b> <small>(CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO)</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO)</small>	
1	2	14	
3	4	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO)</small>	
5	6	15	16
7	8	17	18
9		19	20
<b>NOME E COGNOME</b> <small>(CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO)</small>		21	
10	11	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO)</small>	
12	13	22	23

**NOTA BENE ALLA TABELLA D**

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: su tali parti sono stampati secondo l'ordine di sorteggio, iniziando da sinistra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli con i nominativi dei candidati a sindaco posti sopra i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate; tali contrassegni, uno per ciascuna lista, sono disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio, in righe orizzontali di due contrassegni, da sinistra a destra e poi dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre sotto il nominativo del collegato candidato alla carica di sindaco devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, nelle parti prima e seconda nonché nelle parti terza e quarta, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari al massimo a sette purché nessun candidato sia collegato a più di quattordici liste; qualora uno o più candidati siano collegati a più di quattordici liste o vi siano in tutto più di ventitré liste, il numero di righe orizzontali di contrassegni riportate nelle parti prima e seconda nonché nelle parti terza e quarta sarà pari al massimo a nove.

Ove necessario per la stampa di tutti i nominativi dei candidati a sindaco e dei contrassegni nel rispetto delle presenti disposizioni, la scheda è ampliata in altezza o in larghezza prevedendo la quinta e sesta parte ed eventuali parti successive.

La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite.

## Tabella E

Modello della parte interna della scheda di votazione per il turno di ballottaggio dell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b> <small>STAMPATO ALLA CARICA DI SINDACO</small></p>		<p style="text-align: center;"><b>NOME E COGNOME</b> <small>STAMPATO ALLA CARICA DI SINDACO</small></p>	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13			
		14	15
		16	17
		18	19
		20	

## NOTA BENE ALLA TABELLA E

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: tali parti, iniziando da sinistra, contengono due spazi, stampati secondo l'ordine di sorteggio, con i rettangoli contenenti i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio posti sopra i contrassegni delle liste ad essi collegate; tali contrassegni, uno per ciascuna lista, sono disposti, secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio, in righe orizzontali di quattro contrassegni da sinistra a destra e poi dall'alto verso il basso.

In ogni caso, i rettangoli con i nominativi dei candidati alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio dei contrassegni delle liste ad essi collegate.

Ove necessario per la stampa dei nominativi dei candidati a sindaco e dei contrassegni nel rispetto delle presenti disposizioni, la scheda è ampliata in altezza.

La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite.

Tabella F

Modello della parte esterna della scheda di votazione per il primo turno dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p><b>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI</b></p> <p>..... (denominazione del Comune)</p> <p>..... (data del primo turno di votazione)</p> <p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>			

Tabella G

Modello della parte esterna della scheda di votazione per il turno di ballottaggio dell'elezione del sindaco in tutti i comuni

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p><b>ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI</b></p> <p>..... (denominazione del Comune)</p> <p>..... (data del turno di ballottaggio)</p> <p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b></p> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>			



**Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". (GU n.64 del 18-3-2014)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2013/299/UE, Euratom del 14 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 21 giugno 2013, relativa alla fissazione del periodo, dal 22 al 25 maggio 2014, in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana

il seguente decreto

Art. 1

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

**Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 "Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". (14A02277) (GU n.64 del 18-3-2014)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 2014;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e allegato alla decisione, di pari data, del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la decisione del Consiglio Europeo n. 2013/299/UE del 28 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 29 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto

Art. 1

Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

**Legge 21 febbraio 2014, n. 13** “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”

*Testo coordinato del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 Testo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.».*

Vigente al 26-2-2014

Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono inserite in carattere corsivo e in grassetto. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalita'

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'art. 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticita' da essa stabiliti.

Capo II

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA  
E CONTROLLI

Art. 2

Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico.

Nello statuto e' descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo puo' anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica:

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita' della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche' l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

- b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
  - c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
  - d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita' del partito;
  - e) i criteri con i quali e' promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;
  - f) le modalita' per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione;
  - g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
  - h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
  - i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
  - l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
  - m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
  - n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
  - o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
  - o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonche' il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.
3. Lo statuto puo' prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni.
- 3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'art. 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 10.

8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10.

#### Art. 5

##### Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di interoperabilita'.

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita' per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'art. 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' per garantire la tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonche' alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalita' o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita' degli statuti e dei bilanci.

#### Art. 6

##### Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. A decorrere dall'esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a piu' regioni, nonche' quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.

## Art. 7

## Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 2. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

## Art. 8

## Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'art. 4.

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'art. 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omissso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omissso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omissso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omisssa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'art. 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'art. 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'art. 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'art. 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

#### Art. 9

##### Parita' di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parita' nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'art. 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.

4. A decorrere dall'anno 2014, e' istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

#### Capo III

##### DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRECTA

#### Art. 10

##### Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, ad esclusione dei partiti che non hanno piu' una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta:

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'art. 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'art. 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4:

a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4 prima della data di deposito del contrassegno.

3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici.

La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'art. 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo e' fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro

di cui all'art. 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2.

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalita' per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di societa' controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.

7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di societa' e alle societa' controllate e collegate di cui all'art. 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici.

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualita' abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne' concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. (Soppresso).

12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non puo' accedere ai benefici di cui all'art. 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

#### Art. 11

##### Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'art. 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'art. 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

3. (Soppresso).

4. (Soppresso).

4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. (Soppresso).

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, limitatamente alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. (Soppresso).

9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'art. 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'art. 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 11-bis

Modifica dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU

1. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.».

#### Art. 12

Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4.



2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalita' di trasmissione telematica;

b) le modalita' che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'art. 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

#### Art. 13

#### Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, e' disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Capo IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13-bis  
Giurisdizione su controversie

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 14  
Norme transitorie e abrogazioni

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento e' ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonche' l'art. 12, comma 3, limitatamente alle parole: « dagli aventi diritto », l'art. 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: « che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali », e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'art. 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'art. 15, comma 1-bis, e l'art. 78, comma 1, limitatamente alle parole: « per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere », del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 14-bis  
Modificazione di norme in materia di controllo delle spese elettorali

1. All'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere".

2. All'art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso".

Art. 15  
Modifica dell'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.

1. L'art. 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che

svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'art. 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».

#### Art. 16

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà'.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

#### Art. 17

Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

#### Art. 17-bis

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

#### Art. 18

Disposizioni finali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10.

1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'art. 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**LEGGE approvata il 3 aprile 2014 (C 1542-B) "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"**

## Art. 1.

1. La presente legge<sup>11</sup> detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto

---

<sup>11</sup> Il Disegno di legge S 1212 è stato approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2014, il giorno successivo è ritornato alla Camera dei Deputati per la seconda lettura, ove ha assunto l'attuale denominazione C 1542-B.

disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

- 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
- 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - (*Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale*) -- 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello

minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica

fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.



52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei

consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni

fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
- b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle

finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle

necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-*ter* dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000

abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione

dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune

incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante *referendum* consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della



medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Allegato A

*(articolo 1, comma 34)*

*Criteria e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.*

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla

rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

### **PROPOSTA DI LEGGE C 2213**

#### **APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 20 marzo 2014 (v. stampati Senato nn. 1224, 1256, 1304 e 1305)*

“Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014”

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 marzo 2014*

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza di genere, e relative norme transitorie)*

1. Nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

2. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, ottavo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso»;

b) all'articolo 13, primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso»;

c) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

3. Le modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, di cui al comma 2, si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle di cui al comma 1.

#### Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.